



PIETRO FRANZINA

Il rinvio ai criteri di giurisdizione della convenzione di Bruxelles: le Sezioni Unite pongono fine a una lunga stagione di incertezza

L'art. 3 della l. 31 maggio 1995 n. 218, di diritto internazionale privato, dispone che i giudici italiani debbano servirsi di determinati criteri stabiliti nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per verificare la propria giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato non contraente della convenzione, ancorché criteri in questione siano pensati, nella convenzione, per operare esclusivamente nei confronti di persone stabilite in uno Stato contraente. L'estensione dei criteri in parola vale per le sole controversie comprese nella sfera materiale della convenzione e si riferisce a quanto stabilito dalla convenzione stessa e dalle sue «successive modificazioni in vigore per l'Italia». La previsione non è mai stata modificata dal legislatore, neanche dopo che la convenzione è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I), a sua volta rifiuto nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Alcuni dei criteri richiamati hanno conosciuto, nel frattempo, delle modifiche di rilievo. Si è posto così il problema di sapere se il rinvio di cui all'art. 3 della l. n. 218/1995 debba tuttora essere inteso come implicante un riferimento all'originaria configurazione di quei criteri, o ne designi, invece, la versione riformata. La Corte di cassazione ha oscillato per quindici anni fra una lettura storica e una lettura evolutiva del rinvio. Una recente pronuncia, resa con l'intento di risolvere definitivamente il dubbio, ha preso posizione a favore del secondo orientamento, quello che riferisce il rinvio ai criteri nuovi. La pronuncia, condivisibile nell'esito ma sorretta da un ragionamento non convincente, è esaminata da una duplice angolatura: in sé stessa e come spia di un problema più generale, relativo alla «manutenzione», largamente inadeguata, delle norme di diritto internazionale privato operanti in Italia.

According to Article 3 of the Italian Statute on Private International Law (Law No 218 of 31 May 218), Italian courts are to rely on some of the grounds set out in the Brussels convention of 27 September 1968 to assess their jurisdiction over defendants domiciled in non-contracting States, despite the fact that the grounds in question are only meant to be invoked, under the convention, vis-à-vis persons domiciled in a contracting State. The unilaterally determined extension of the convention's rules applies only to proceedings within the material scope of the convention and refers to the convention itself and any «subsequent modification thereof in force for Italy». Although the convention has been replaced by regulation (EC) No. 44/2001 (Brussels I), later replaced, in turn, by regulation (UE) n. 1215/2012 (Brussels I bis), Article 3 of the Statute has been left untouched by the legislator. Some of the jurisdictional rules referred to by the Statute have undergone, in the meanwhile, some practically meaningful changes. Against this background, the issue has risen of whether Article 3 should still be understood as referring to the jurisdictional grounds in question, as shaped by the convention, or should rather apply as revised. For some fifteen years, the Italian Supreme Court have been fluctuating between the two interpretations, sometimes endorsing one reading, other times espousing the opposite view. By a recent decision, aimed at bringing an end to uncertainty,

the Court ruled that the reference to the convention and its subsequent. Modifications must be understood as a reference to the grounds in question as revised by the regulations. The outcome, it is submitted, is persuasive, but the underlying reasoning is not. The decision is analysed in the paper both in itself and as evidence of a more general challenge that private international law rules currently face in Italy, namely the lack of appropriate “maintenance”.

Sommario: 1. Il caso: Sez. Un., 28 febbraio 2024, n. 5303 – 2. Le norme in discussione – 2.1. Evoluzione storica del regime di Bruxelles I – 2.2. Lo spazio lasciato dalle norme europee alle regole di fonte interna – 2.3. Le norme europee evolvono, il rinvio resta invariato – 3. I termini del problema: natura e funzione dell’art. 3 della l. n. 218/1995 – 3.1. Un rinvio riferito ai criteri della convenzione, non alle sue norme, ma a carattere dinamico – 3.2. La *querelle* sull’interpretazione del rinvio: la tesi storica e quella dinamica. – 4. I precedenti – 4.1. Il caso monegasco (2009) – 4.2. Il caso venezuelano (2018) – 4.3. Il caso di Guernsey (2019) – 4.4. Il caso cinese (2021) – 4.5. Gli ultimi sussulti: i casi del 2022 e del 2023 – 4.6. Le ordinanze di rimessione della Seconda Sezione (2023) – 5. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite – 6. Un esito condivisibile, basato su un’argomentazione non persuasiva – 6.1. Un approccio che non rispecchia il senso e la funzione del rinvio – 6.2. Una ricostruzione incompleta dei dati pertinenti – 6.3. La chiave per sciogliere l’ambivalenza rilevata – 6.4. Cenni ad altri interrogativi posti dal rinvio – 6.5. Il futuro del rinvio ai criteri europei – 7. Quindici anni di evitabili incertezze: la spia di un problema più generale.

1. Il caso: Sez. Un., 28 febbraio 2024, n. 5303

Una società italiana fornisce a una società turca dei dispositivi di navigazione per le imbarcazioni prodotte da quest’ultima. La società turca, lamentando il cattivo funzionamento delle apparecchiature ricevute, rifiuta di versarne il prezzo e annulla gli ordini relativi alle ulteriori partite che l’italiana si era impegnata a farle avere.

Ritenendo infondate le doglianze della compratrice, la venditrice si rivolge nel 2011 al Tribunale di Roma, che ingiunge alla società turca di pagare il prezzo pattuito. Questa si oppone, eccependo *in limine* l’insussistenza della giurisdizione italiana. Invoca l’art. 3, comma 2, primo periodo, della l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Si tratta della disposizione che rinvia ad alcuni criteri di giurisdizione stabiliti nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968¹, estendendone l’impiego ai

¹ La convenzione è stata eseguita in Italia con la l. 21 giugno 1971, n. 804.

convenuti non domiciliati negli Stati contraenti (di fatto, gli Stati membri della Comunità europea). Fra i criteri oggetto di rinvio vi è quello che assegna la cognizione delle controversie in materia contrattuale al giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione litigiosa. Per la società turca, tale criterio deve ritenersi designare, in rapporto a una compravendita, il giudice del luogo di consegna dei beni, e ciò anche quando si faccia questione, come nella specie, del mancato pagamento del prezzo. Si impone tale conclusione, sostiene l'opponente, perché, in forza del rinvio, il criterio del luogo dell'adempimento non va inteso nella sua fisionomia originaria, fissata dalla convenzione, ma nella nuova configurazione impressagli dal regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. regolamento Bruxelles I)², vale a dire la misura legislativa che ha sostituito la convenzione, nel frattempo peraltro rimpiazzata, a sua volta, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. regolamento Bruxelles I *bis*)³. Nella specie, asserisce la società turca, la giurisdizione italiana fa difetto perché i beni oggetto del contratto litigioso non sono stati consegnati in Italia, ma in Turchia.

Il Tribunale di Roma rigetta l'eccezione e conferma il decreto. Afferma che il rinvio disposto dall'art. 3 della l. n. 218/1995 si riferisce tuttora ai criteri della convenzione di Bruxelles, come ivi configurati. Significa che l'obbligazione rilevante, ai fini della competenza, non va identificata nell'obbligazione che caratterizza il contratto (la consegna dei beni), ma in quella su cui fa leva la domanda dell'attore: il pagamento del prezzo, che nella specie era dovuto in Italia.

La società turca impugna la decisione, ma l'appello è respinto dalla Corte d'appello di Roma per le stesse ragioni. Ricorre allora per la cassazione della sentenza di secondo grado, lamentando la violazione dell'art. 3 della l. n. 218/1995.

Il ricorso approda alle Sezioni Unite della Corte di cassazione a seguito della decisione della Seconda Sezione, a cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, di rimettere gli atti alla Prima Presidente⁴. Sulla questione al centro del ricorso, osserva la Seconda Sezione, si sono venuti formando nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi divergenti: quello sposato dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'appello capitolina, che scorge nell'art. 3 della l. n. 218/1995 un riferimento ai vecchi criteri della convenzione, e quello opposto, che gioverebbe alla ricorrente, che dà rilievo per i medesimi fini alla nuova fisionomia di quei criteri.

Con l'ordinanza n. 5303 del 28 febbraio 2024, le Sezioni Unite hanno preso definitivamente posizione a favore del secondo orientamento, cassando la sentenza d'appello. Il rinvio

² G.U.C.E., L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 ss.

³ G.U.U.E., L 351, 20 dicembre 2012, p. 1 ss.

⁴ Cass., 13 settembre 2023, n. 26422.

compiuto dall'art. 3 della l. n. 218/1995 a certi criteri della convenzione di Bruxelles, ha affermato la Corte, deve oramai considerarsi riferito all'attuale configurazione dei criteri in discorso, non a quella originaria.

La pronuncia delle Sezioni Unite – condivisibile per l'esito cui perviene, non per il ragionamento che la sorregge – ha il merito di sciogliere un dubbio che ha impegnato la dottrina, i pratici e la stessa giurisprudenza per quasi vent'anni. I costi di questa lunga incertezza per le imprese italiane impegnate in relazioni commerciali con l'estero avrebbero potuto essere evitati con uno sforzo trascurabilissimo della stessa Cassazione, o, meglio ancora, del legislatore.

L'ordinanza della Suprema Corte si presta, in questo senso, ad essere esaminata da una duplice angolatura. Da un lato, infatti, la pronuncia presenta un evidente interesse per sé stessa, cioè per la risposta che fornisce a un quesito di «notevole rilievo teorico e pratico», secondo le parole dell'ordinanza di rimessione della Seconda Sezione. Dall'altro lato, l'ordinanza offre l'opportunità per riflettere su un problema generale di cui costituisce la spia, che interessa la comprensione delle norme di diritto internazionale privato e, se è permessa l'espressione, la loro «manutenzione».

Entrambe le prospettive di indagine saranno esplorate in questo scritto. Alla seconda sarà dedicato il paragrafo conclusivo.

2. Le norme in discussione

L'ambito della giurisdizione italiana in materia di contratti commerciali è ormai da tempo definito da norme uniformi, elaborate in funzione del processo di integrazione europea. Alla citata convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ha dapprima fatto seguito, come detto, il regolamento Bruxelles I (applicabile ai procedimenti successivi al 1° marzo 2002)⁵, quindi il regolamento Bruxelles I *bis* (per i procedimenti successivi al 10 gennaio 2015)⁶.

2.1. Evoluzione storica del regime di Bruxelles I

Il regime di Bruxelles I, espressione impiegata per designare la disciplina racchiusa negli strumenti ora menzionati senza distinguere fra le successive incarnazioni della stessa, ha conosciuto nel tempo degli sviluppi rilevanti. Se l'impianto generale è rimasto sostanzialmente inalterato, i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis* hanno introdotto rispetto a vari aspetti delle modifiche di rilevante importanza pratica.

⁵ Art. 76 del regolamento Bruxelles I.

⁶ Art. 66 del regolamento Bruxelles I *bis*.

Fra le scelte che, sin qui, non sono mai state messe in discussione vi è quella di distinguere, ai fini della competenza giurisdizionale, a seconda che la domanda sia proposta nei confronti di una persona domiciliata in uno Stato soggetto allo stesso regime di Bruxelles I o piuttosto in uno Stato terzo. Nei riguardi dei convenuti «europei» i giudici di uno Stato membro possono avvalersi unicamente dei titoli di giurisdizione dettati dalle norme armonizzate (art. 3 della convenzione di Bruxelles; art. 3 del regolamento Bruxelles I; art. 5 del regolamento Bruxelles I *bis*, mentre rispetto ai convenuti domiciliati altrove valgono in ciascuno Stato membro, sia pure con qualche eccezione, i titoli previsti dalle norme interne (art. 4 della convenzione di Bruxelles; art. 4 del regolamento Bruxelles I; art. 6 del regolamento Bruxelles I *bis*): se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato⁷. Si parla, a questo proposito, di competenza giurisdizionale «residua», per segnalare che le disposizioni di fonte interna operano nell'ambito ad esse concesso dalla normativa europea, i confini del quale sono tracciati da questo per esclusione, una volta disciplinati con regole armonizzate i casi che la stessa normativa europea ha, per così dire, più a cuore (i procedimenti instaurati nei confronti di persone domiciliate nello spazio giudiziario europeo e altri in relazione ai quali l'Unione ha uno speciale interesse)⁸.

In realtà, come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, il regime di Bruxelles I abbraccia di per sé *tutte* le controversie rientranti nella sua sfera di applicazione materiale. La normativa europea si occupa, in questo senso, anche delle azioni avviate nei confronti di convenuti extra-europei, salvo «delegarne» la disciplina alle regole di fonte interna dei singoli Stati membri⁹.

⁷ La disposizione, nella formulazione del regolamento Bruxelles I *bis*, fa salva l'applicazione dell'art. 18, par. 1 (in materia di contratti conclusi da consumatori), dell'art. 21, par. 2 (in materia di rapporti individuali di lavoro), dell'art. 24 (in tema di competenze esclusive imperative) e dell'art. 25 (sugli accordi di proroga della giurisdizione).

⁸ Sul tema v. in generale, di recente, M. STÜRNER, F. PFÖRTNER, *Residual Jurisdiction: Back to the Future?*, in *EU Civil Procedure Law and Third Countries - Which Way Forward?*, a cura di A. Trunk, N.E. Hatzimihail, Baden Baden, 2021, p. 53 ss.

⁹ Corte di Giustizia, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, ECLI:EU:C:2006:81, punti 148. Dopo aver osservato che il regolamento Bruxelles I «contiene un insieme di disposizioni che formano un sistema globale e si applicano non solo ai rapporti tra vari Stati membri ... ma anche ai rapporti tra uno Stato membro ed uno Stato terzo», e che l'applicabilità delle sue norme sulla competenza «presuppone l'esistenza di un elemento di estraneità», con la precisazione che questo «non deve necessariamente derivare ... dall'implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della controversia», la Corte ha affermato che proprio la «natura globale e coerente del sistema delle norme sui conflitti di competenza» del regolamento porta a credere che la disposizione del regolamento stesso che rimette alle norme nazionali la determinazione della competenza nei riguardi di convenuti domiciliati in Stati terzi vada «interpretato come facente parte del sistema istituito da tale regolamento». Quella considerata in tale disposizione è, infatti, una situazione che il regolamento disciplina «con riferimento» alla legislazione dello Stato del foro. Le versioni inglese e francese del parere rendono ancora più efficacemente l'idea di un rinvio alla normativa interna, a cui il regolamento affida il compito di

Le norme sulla giurisdizione che si incontrano nel regime di Bruxelles I ruotano attorno alla regola di base secondo cui la competenza giurisdizionale spetta, in generale, ai giudici dello Stato membro in cui si trova il domicilio del convenuto¹⁰. Solo in casi specifici una persona domiciliata in uno Stato membro può essere attratta dall'attore davanti alle autorità di uno Stato membro diverso. Ciò accade, in particolare, quando una simile possibilità obbedisca a uno scrupolo di prossimità, cioè quando la lite presenti un collegamento particolarmente significativo con uno Stato diverso da quello del domicilio del convenuto, onde risulti ragionevole e opportuno permettere all'attore di adire i giudici di quel diverso Stato. È la stessa normativa europea che delimita le categorie di controversie per le quali esiste questa opportunità, e che indica i criteri mediante i quali si tratta di identificare, per le controversie ricomprese in ognuna di tali categorie, il giudice abilitato a conoscerne.

Obbedisce a questo schema, fra le altre, la norma che istituisce un foro speciale per le liti in materia contrattuale, originariamente prevista all'art. 5 punto 1 della convenzione di Bruxelles, transitata in seguito nell'art. 5 punto 1 del regolamento Bruxelles I, e infine nell'art. 7 punto 1 del regolamento Bruxelles I *bis*. La regola opera, testualmente, quando ci si interroga sulla possibilità di convenire, in quest'ambito, una persona «domiciliata in uno Stato membro» (in uno Stato contraente, per la convenzione) «in un altro Stato membro» (in un altro Stato contraente, sotto la disciplina originaria). Se il convenuto è domiciliato in uno Stato terzo, i presupposti applicativi della norma fanno difetto. Valgono, allora, come detto, le norme di fonte interna: quelle italiane, ove siano investiti della causa i giudici italiani e ci si chiede se spetti a loro, o meno, il potere di decidere la causa nel merito.

2.2. Lo spazio lasciato dalle norme europee alle regole di fonte interna

Il legislatore italiano, nel 1995, ha deciso di riempire lo spazio lasciato dalle norme europee in modo singolare. Ha stabilito che i giudici italiani, investiti di procedimenti rientranti nella sfera materiale della convenzione di Bruxelles ma proposti nei riguardi di convenuti extra-europei, debbano valutare la sussistenza della propria giurisdizione servendosi dei criteri (di taluni dei criteri, per essere più precisi) stabiliti dalla convenzione. Dispone l'art. 3 della l. n. 218/1995 che la giurisdizione italiana, oltre a sussistere quando il convenuto è domiciliato in Italia, oppure vi risiede o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sussiste altresì «in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II» della convenzione di Bruxelles, «anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente», e ciò quando

disciplinare una situazione che rientra comunque nella portata del regolamento parlando di una situazione regolata «by reference to», «par référence à», le norme in vigore nello Stato del giudice adito.

¹⁰ Art. 2 della convenzione di Bruxelles; art. 2 del regolamento Bruxelles I; art. 4 del regolamento Bruxelles I *bis*.

la domanda verta su «una delle materie comprese nel campo di applicazione» della medesima convenzione. Le sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione includono la norma, sopra ricordata, che istituisce una competenza speciale in materia di contratti.

Rinviando alla convenzione, il legislatore italiano ha di fatto inteso annullare le conseguenze pratiche derivanti dalla distinzione accolta dal regime di Bruxelles I fra convenuti europei e convenuti extra-europei. In base all'art. 3, i giudici italiani devono applicare ai secondi i criteri stabiliti per i primi, ancorché si tratti di criteri di cui la convenzione, dal suo punto di vista, impone l'utilizzo nei soli confronti di chi sia domiciliato in Europa. In pratica, i criteri interessati dal rinvio, operanti per forza propria solo nei riguardi dei convenuti europei, hanno preso ad operare, in Italia, anche nei confronti dei convenuti extra-europei.

Si è trattato, giova sottolinearlo, di una *libera* determinazione del legislatore italiano: è quest'ultimo che ha deciso di allineare le sue regole ai criteri della convenzione¹¹.

2.3. Le norme europee evolvono, il rinvio resta invariato

L'art. 3 della l. n. 218/1995 non è mai stato emendato. Il legislatore non ha ritenuto di rivedere la formulazione di questa norma quando, nel 2002, il regolamento Bruxelles I ha preso il posto della convenzione nei rapporti fra gli Stati membri, modificando, fra le altre cose, la conformazione di alcuni dei criteri richiamati.

È sorto così il problema di sapere se il rinvio dovesse continuare ad essere letto come un rinvio alla fisionomia originaria dei criteri europei o dovesse invece essere riletto come un rinvio alla loro nuova veste di quei criteri, risultante dalle modifiche portate dal regolamento.

Il problema riveste un considerevole rilievo pratico, in particolare per le liti in materia di contratti. In occasione del passaggio dalla convenzione al regolamento, il foro speciale della materia contrattuale ha infatti subito, nella disciplina europea, una sostanziale modifica.

A differenza dell'art. 5 punto 1 della convenzione di Bruxelles, che attribuiva la competenza al «giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita», l'art. 5 punto 1 del regolamento Bruxelles I, pur conservando la previsione ora riferita, collocata nella lett. a), vi ha affiancato due regole speciali, applicabili in due ipotesi assai frequenti, contemplate nella lett. b) dell'art. 5 punto 1 del regolamento: in caso di «compravendita di beni» e in caso di «prestazione di servizi». Per la compravendita, il primo trattino della lett. b), indica che la competenza spetta al giudice del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto», mentre per le

¹¹ R. LUZZATTO, *Articolo 3*, in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, a cura di F. Pocar e altri, Padova, 1996, p. 28; G. GAJA, *Le convenzioni internazionali e le nuove norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Processo civile e riforma del diritto internazionale privato*, Milano, 1997, p. 16.

cause in materia di prestazione di servizi la competenza speciale, dice il secondo trattino della stessa lett. b), appartiene al giudice del luogo, sempre situato in uno Stato membro, «in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»¹². La regola ereditata dalla convenzione, relegata a un ruolo residuale, è di fatto rimasta applicabile nelle sole situazioni estranee alle due nuove regole speciali, ossia: nei casi in cui la lite verta su un contratto che non presenta i caratteri né di una compravendita né di una prestazione di servizi, e nel caso in cui – pur trattandosi di una compravendita o di una prestazione di servizi – la consegna dei beni o la fornitura dei servizi debbano avvenire in uno Stato terzo.

Riassumendo: il regolamento Bruxelles I, pur tenendosi fedele all'idea che la competenza dipende in quest'ambito dalla proiezione geografica del momento esecutivo del rapporto, ha stabilito che l'obbligazione rilevante (quella dalla cui localizzazione dipende l'individuazione del giudice competente) non è più, per i due categorie contrattuali nominate della lett. b), l'obbligazione su cui poggia la domanda, ma quella che caratterizza il contratto, cioè quella in cui si compendia la funzione economico-sociale del rapporto: rispettivamente la consegna dei beni e il compimento dell'opera che il prestatore di servizi si è impegnato a realizzare.

L'assetto ora descritto non è stato modificato dal regolamento Bruxelles I *bis*. L'art. 7 punto 1 di tale regolamento, malgrado qualche intervento redazionale, ha confermato l'innovazione intervenuta oltre dieci anni prima, consolidando la rottura rispetto alla convenzione prodottasi con l'adozione del regolamento Bruxelles I.

2.4. Obiettivi della riforma europea del *forum destinatae solutionis*

Conviene spendere qualche parola sui motivi che hanno spinto i redattori del regolamento Bruxelles I a riconfigurare il foro speciale della materia contrattuale, e sugli accorgimenti tecnici di cui si sono serviti a questo fine.

La riformulazione del *forum solutionis* è stata pensata, innanzitutto, per promuovere la concentrazione del contenzioso relativo al contratto. Dando rilievo per i contratti nominati alla sola obbligazione caratteristica, quale che sia l'obbligazione dedotta in giudizio, il legislatore europeo ha inteso escludere in partenza la possibilità che la norma in discussione permetta a giudici di Stati diversi di pronunciarsi sul medesimo contratto, allorché le diverse obbligazioni che ne discendono devono trovare esecuzione in Stati differenti¹³.

La soluzione accolta obbedisce, del resto, anche a uno scrupolo di prevedibilità e prossimità, perché evita, sempre rispetto alle liti in materia di compravendita e di prestazione di servizi,

¹² Sulla disposizione v. in generale, per tutti, G. VAN CALSTER, *European Private International Law*, 4^a ed., Oxford, 2024, p. 182 ss.

¹³ Il medesimo contratto può peraltro costituire l'oggetto di procedimenti avviati in Stati diversi sulla base di un titolo differente. In particolare, ognuna delle parti potrebbe agire davanti ai giudici dello Stato in cui si trova il domicilio dell'altra.

che la competenza possa dipendere dalla localizzazione di un'obbligazione pecuniaria (l'obbligo di pagare il prezzo dei beni o di corrispondere il compenso per i servizi). Il luogo di adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, in effetti, non si presta ad essere determinato sulla scorta di riscontri empirici. Occorre ripiegare su criteri legali, i quali, però, non designano, o almeno non designano necessariamente, dei luoghi che possano dirsi significativi per la «geografia» sociale o economica del contratto¹⁴. Si tratta, in più, di criteri che variano da un sistema privatistico all'altro.

Proprio il desiderio di evitare le incertezze connesse alla variabilità dei criteri legali di determinazione del luogo dell'adempimento spiega un altro vantaggio ricercato dai redattori del regolamento Bruxelles I con la revisione del foro della materia contrattuale. Si tratta di uno sviluppo riguardante l'approccio da seguire per individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione rilevante.

Riferendosi alla convenzione di Bruxelles, la Corte di Giustizia ha tradizionalmente indicato la necessità di servirsi a questo fine delle norme sui conflitti di leggi. Nella sentenza *Tessili*, ha affermato che il giudice adito, per verificare la propria competenza giurisdizionale, deve dapprima determinare la legge deputata a regolare la sostanza del contratto, per poi ricavare da essa i criteri che permettono l'individuazione del luogo di adempimento dell'obbligazione rilevante¹⁵. Per intendersi, il giudice italiano deve dapprima stabilire se il contratto litigioso è retto, quanto alla sostanza, dal diritto italiano o da quello, ad esempio, spagnolo, giacché nel primo caso dovrà servirsi delle regole italiane determinative del luogo dell'adempimento (a partire dall'art. 1182, comma 3, c.c., che in mancanza di diversa pattuizione esige il pagamento presso il domicilio del creditore al momento della scadenza), mentre nel secondo caso dovrà guardare alle corrispondenti regole spagnole (che invece designano a questo fine, a norma dell'art. 1171, comma 3, del *código civil*, il domicilio del debitore).

Il regolamento Bruxelles I ha escluso l'impiego del metodo ora descritto nei casi coperti dalla lett. b). Il luogo della consegna e quello di prestazione di servizi, ove non siano stati definiti convenzionalmente dalle parti, non vanno identificati sulla base della legge regolatrice del contratto, ma devono essere apprezzati – come ha confermato la Corte di Giustizia nel caso *Car Trim* – guardando alle circostanze del caso¹⁶. Nel caso della compravendita, per la Corte di Giustizia, deve intendersi per luogo di consegna, in mancanza di accordo delle parti, il luogo in cui i beni pervengono nella materiale disponibilità del compratore, a prescindere dalla circostanza che, in base alle norme che regolano la sostanza del contratto, il venditore possa

¹⁴ P. FRANZINA, *Place of Performance*, in *Encyclopedia of Private International Law*, a cura di J. Basedow, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio, G. Rühl, Cheltenham, 2017, p. 1361 ss.

¹⁵ Corte di Giustizia, 6 ottobre 1976, *Industrie Tessili Italiana Como*, causa 12/76, ECLI:EU:C:1976:133, punto 13.

¹⁶ Corte di Giustizia, 25 febbraio 2010, *Car Trim*, causa C-381/08, ECLI:EU:C:2010:90, punto 53.

essersi liberato dall'obbligo di consegna compiendo altrove una diversa attività (ad esempio, in caso di vendita con trasporto, rimettendo le merci al primo vettore, come prevede in Italia l'art. 1510, comma 2, c.c.)¹⁷. Quando si tratta di prestazione di servizi, l'individuazione su base empirica del luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica è in genere piuttosto agevole. Se però sorgono delle difficoltà, tipicamente perché l'attività richiesta al prestatore deve essere svolta in più luoghi, la Corte di Giustizia ha indicato nella sentenza *Wood Floor Solutions* che vale il luogo in cui i servizi sono stati forniti in via prevalente, da identificarsi avendo riguardo alla durata e all'importanza delle attività ivi svolte, con la precisazione che, in mancanza di indizi capaci di segnalare con chiarezza tale luogo, assume rilievo il luogo nel quale o a partire dal quale il fornitore del servizio organizza la propria attività¹⁸.

I due modelli che si sono confrontati sin qui – quello della convenzione, da un lato, e quello del regolamento Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, dall'altro – conducono non di rado ad esiti opposti. Si pensi al caso di un venditore italiano che agisca per la condanna del compratore (europeo) al pagamento del prezzo. L'azione del primo poteva essere intentata, sotto la convenzione di Bruxelles, davanti ai giudici del domicilio del convenuto (in forza del foro generale) o davanti al giudice del luogo in cui il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto secondo i criteri della legge regolatrice del rapporto. Questo, nei fatti, significava poter agire in Italia nelle ipotesi (di fatto piuttosto frequenti) in cui le regole sostanziali applicabili al rapporto indicano che il pagamento è dovuto in Italia¹⁹. Il medesimo venditore italiano, sotto i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, si vedrà invece sovente preclusa la possibilità di agire in Italia, poiché, ove non voglia convenire il compratore nello Stato membro del domicilio di quest'ultimo, potrà adire solo il giudice del luogo di consegna della merce. E secondo la giurisprudenza *Car Trim*, citata poc'anzi, tale luogo – ove non consti un diverso accordo – coinciderà con quello in cui il compratore ha ottenuto la materiale disponibilità delle merci, e dunque, in caso di compratore straniero, si troverà generalmente all'estero.

In sintesi, e facendo astrazione delle molte specificità che possono emergere in relazione ai singoli casi concreti, le *chances* del venditore italiano di vedere accertato in Italia il diritto al prezzo erano maggiori sotto la convenzione di quanto non lo siano diventate con i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*.

¹⁷ Ivi, punti 60 ss.

¹⁸ Corte di Giustizia, 11 marzo 2010, *Wood Floor Solutions*, causa C-19/09, ECLI:EU:C:2010:137, punti 40 ss.

¹⁹ È quanto avviene, in effetti, sia in forza dell'art. 57 della convenzione di Vienna del 1980 sui contratti internazionali di compravendita di merci, resa esecutiva in Italia con la l. 11 dicembre 1985, n. 765, sia in forza dell'art. 1498 del codice civile italiano.

3. I termini del problema: natura e funzione dell'art. 3 della l. n. 218/1995

Come detto, la competenza speciale contemplata dal regime di Bruxelles I per le liti in materia contrattuale opera *proprio vigore* nei soli confronti di persone domiciliate in Europa. Il legislatore italiano, con l'art. 3, comma 2, primo periodo della l. n. 218/1995 ne ha esteso l'impiego anche in rapporto ai procedimenti avviati in Italia nei confronti di convenuti extra-europei.

3.1. Un rinvio riferito ai criteri della convenzione, non alle sue norme, ma a carattere dinamico

Del rinvio appena evocato giova mettere in luce due caratteristiche. In primo luogo, l'art. 3 non estende l'operatività delle *norme* europee, ma dei *criteri* ivi previsti. Il legislatore italiano ha trasformato, se così si può dire, i criteri europei in criteri di diritto comune: ha cioè prodotto delle norme *proprie*, salvo che, anziché forgiarne tutti gli elementi, ne ha tratti alcuni da una fonte esterna: la convenzione di Bruxelles, testualmente²⁰. Rinviano alle norme delle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di quest'ultime ha inteso appropriarsi di un particolare elemento in esse contenuto, ossia il criterio di giurisdizione ivi impiegato. In pratica, ha dato vita a delle norme che uniscono la *forza* dell'ordinamento italiano (sono norme italiane, che producono effetto in quanto tali) a uno schema operativo (il criterio, come detto) confezionato altrove.

Riferito alle norme sulla giurisdizione, il termine criterio indica la circostanza che permette di distinguere le domande ricomprese nell'ambito della giurisdizione dello Stato del foro da quelle che ne esulano. Dall'angolatura del giudice adito, il criterio assume la veste di un *titolo* di giurisdizione: per il giudice italiano, si tratta della circostanza che, perfezionandosi in Italia, lo legittima a decidere la domanda nel merito (sempre che non sussistano, beninteso, ostacoli giuridici di altra natura).

In materia di contratti, il criterio stabilito dalle norme richiamate dall'art. 3, avuto riguardo alla loro fisionomia originaria, è l'adempimento dell'obbligazione litigiosa. In pratica, per quanto riguarda la materia contrattuale, la norma prodotta per effetto del rinvio di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995, è una norma in forza della quale, stando all'originale intendimento del legislatore italiano, il giudice italiano sarebbe stato abilitato a statuire su una domanda proposta nei confronti di un convenuto extra-europeo relativa a un'obbligazione da eseguirsi in Italia.

²⁰ V. G. GAJA, *Il rinvio alla Convenzione di Bruxelles in tema di giurisdizione*, in *Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*, a cura di F. Salerno, Padova, 1997, p. 29, e V. STARACE, *Il richiamo dei criteri di giurisdizione stabiliti dalla Convenzione giudiziaria di Bruxelles nella legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1999, p. 13.

Preme rimarcare che l'art. 3, stando al suo tenore testuale, mutua dalle norme richiamate *solamente* il criterio in esse stabilito. Gli altri elementi che pure compongono le norme oggetto di rinvio restano privi di rilievo per la normativa interna. Agli effetti dell'art. 3 non interessano, in particolare, i presupposti applicativi delle norme europee: l'impiego dei criteri europei in forza del rinvio non è subordinato alla circostanza che la norma europea che li contempla voglia essere applicata al caso di specie. È del resto lo stesso art. 3 che chiede all'operatore di prescindere dalla prima delle condizioni di operatività della disciplina europea: questa si considera applicabile solo quando il convenuto sia domiciliato in Europa, mentre il legislatore italiano, tramite il rinvio, chiede al giudice di servirsi del criterio ivi stabilito in procedimenti avviati nei confronti di convenuti extra-europei. Bisogna peraltro intendersi: l'art. 3 fa proprio per suoi scopi solo il criterio previsto dalle norme europee oggetto di rinvio, non le norme in quanto tali, ma questo non significa che per l'art. 3 i criteri così «acquisiti» vengano in gioco in termini astratti e decontestualizzati. Il legislatore, nel richiamare in blocco i molteplici criteri previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione, ne ha sancito l'estensione secondo una logica che potrebbe chiamarsi di pertinenza: premesso che la sezione 2 contempla, fra gli altri, un criterio per la materia contrattuale e un diverso criterio per gli illeciti, l'estensione disposta dall'art. 3 rende operante il primo di quei criteri per le liti in materia di contratti, come intesi dal regime europeo, e il secondo criterio per le liti riguardanti un illecito. Se così non fosse, lo scrupolo di allineamento che ha animato il legislatore italiano finirebbe immediatamente con l'essere frustrato.

La seconda caratteristica che connota il rinvio stabilito all'art. 3 della l. n. 218/1995 consiste nel suo dinamismo. Il legislatore italiano si è rappresentato l'eventualità che la convenzione di Bruxelles potesse subire delle modifiche, come del resto era accaduto in passato, e ha voluto sincerarsi che, per effetto del rinvio, i criteri europei operassero sul piano del diritto interno nei termini di volta in volta definiti per il regime europeo. Da qui l'esplicita precisazione, nell'art. 3, che il rinvio si intende fatto alla convenzione di Bruxelles e alle sue «successive modificazioni in vigore per l'Italia». Si è in tal modo dato rilievo non ad una data manifestazione del regime europeo, ma a quel regime quale corpo normativo vivo. L'intento del legislatore era quello di istituire uno stabile raccordo fra il regime di Bruxelles I e la disciplina della giurisdizione operante a livello interno negli spazi lasciati vuoti da quest'ultimo. Da qui l'idea di conferire al parallelismo fra i due ambiti un carattere permanente.

Le due caratteristiche appena tratteggiate hanno indotto la dottrina a interrogarsi sulla natura del rinvio in discussione²¹. Chi vi ha visto un rinvio di tipo ricettizio ha perlopiù rimarcato il primo dei due elementi distintivi (un legislatore che fa proprio solo uno specifico elemento

²¹ Per una ricognizione delle posizioni della dottrina, v. P. FRANZINA, *Interpretazione e destino*, cit., p. 819 s.

della norma oggetto di rinvio sembra effettivamente volerne mutuare un contenuto determinato). Per gli autori inclini a scorgervi, invece, un rinvio mobile, il tratto caratteristico del meccanismo delineato dall'art. 3 corrisponde alla volontà del legislatore di ancorare la disciplina di diritto comune a una fonte esterna di cui il legislatore stesso ha accettato in partenza l'attitudine all'evoluzione. Vi è motivo di credere che non vi sia per forza contraddizione fra le due letture, o almeno che le due spinte possano combinarsi e coesistere: l'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995 recepisce selettivamente degli elementi della disciplina europea, ma non rinuncia a vedere in quegli elementi delle schegge di un corpo normativo che vive, e si sviluppa. Non è indispensabile stabilire se si tratti di un rinvio ricettizio a cui il legislatore ha infuso una certa attitudine dinamica, o piuttosto un rinvio mobile che il legislatore ha configurato in partenza come incompleto o selettivo.

Preme piuttosto segnalare, ai fini dell'analisi svolta in queste pagine, che la soluzione descritta è stata pensata per semplificare il paesaggio normativo, offrendo ai giudici italiani, nel campo materiale del regime di Bruxelles I, un unico insieme di norme, quelle europee, applicabili ora per forza propria, ora in virtù del rinvio. Il dinamismo impresso al rinvio soddisfa questo scrupolo di coerenza fra normativa uniforme e regole interne in un modo che si direbbe integrale: valgono nell'orizzonte della disciplina di matrice interna non solo le formali modifiche apportate alla normativa europea ma anche tutte le inflessioni che lo riguardano, a partire da quelle indotte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che dal 1975 è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regime di Bruxelles I²². Merita aggiungere che accoppiare la normativa di diritto internazionale privato comune a quella europea ha avuto anche il vantaggio di preservare i convenuti extra-europei dal rischio di vedersi soggetti a regole attributive della giurisdizione fondate su criteri esorbitanti (criteri di cui il regime di Bruxelles I vieta l'impiego nei confronti dei convenuti europei), cioè dal rischio di essere attratti in giudizio in Italia rispetto a controversie prive di una significativa connessione con l'Italia²³.

²² In forza di un protocollo firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, reso esecutivo in Italia con la l. 19 maggio 1975, n. 180. La giurisprudenza di legittimità ha largamente fatto ricorso alla giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al regime di Bruxelles I per definire i contenuti delle norme interne prodotte in forza del rinvio per essere applicate ai convenuti extra-europei: v. ad esempio Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32362.

²³ Sulla controversa giustificazione del diverso trattamento riservato ai convenuti europei ed extra-europei, v. di recente E. BENVENUTI, *Residual Jurisdiction in Civil and Commercial Matters Through the Lens of Non-discrimination and Reciprocity, in More Equal Than Others? Perspectives on the Principle of Equality from International and EU Law*, a cura di D. Amoroso, L. Marotti, P. Rossi, A. Spagnolo, G. Zarra, The Hague, 2022, p. 269 ss.

3.2. La *querelle* sull'interpretazione del rinvio: la tesi storica e quella dinamica

L'elemento di mobilità che il legislatore ha introdotto nel rinvio dell'art. 3 avrebbe dovuto, sulla carta, prevenire ogni difficoltà circa il significato da attribuire alle novità via via apportate a detto regime. Così però non è stato. Il legislatore italiano del 1995, nel rappresentarsi che la convenzione avrebbe conosciuto delle modifiche, non poteva infatti prevedere che la stessa, anziché subire il genere di modifiche che l'avevano periodicamente interessata sino ad allora ad opera di altre convenzioni, in occasione dell'adesione di nuovi Stati,²⁴ sarebbe stata interessata dopo qualche anno da un testo di natura diversa: una misura legislativa dell'Unione europea, il citato regolamento Bruxelles I, poi rifiuto, come detto, nel regolamento Bruxelles I *bis*. Non solo. Mentre le convenzioni con cui gli Stati contraenti hanno emendato la convenzione di Bruxelles fino agli anni '90 hanno dato vita a una sequenza di discipline successive separate (ogni nuova disciplina, entrando in vigore, provocava la cessazione degli effetti della precedente: all'apparire del testo nuovo quello vecchio restava applicabile solo alle fattispecie sorte anteriormente alla sua uscita di scena), il regolamento Bruxelles I, come si dirà meglio in seguito, non ha di per sé comportato l'estinzione della convenzione, ma si è affiancato ad essa, relegandone l'efficacia a un ridottissimo novero di casi.

Insomma, la convenzione di Bruxelles è stata, sì, modificata dal regolamento Bruxelles I, ma in un modo inedito: per un verso, per la natura della nuova fonte, non omologa alla precedente; per un altro verso, e in termini più problematici, perché l'intervento del legislatore dell'Unione non si è tradotta nell'integrale sostituzione della vecchia disciplina con la nuova, ma in un'articolata coesistenza delle due.

Da qui la questione di sapere se i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis* integrino, agli effetti dell'art. 3 della legge, una «modificazione» della convenzione di Bruxelles, ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 3.

Rispondere in modo affermativo equivale ad accogliere una lettura evolutiva del rinvio, cioè a scorgerne in esso, oramai, un rinvio ai criteri del regolamento Bruxelles I e del regolamento Bruxelles I *bis*. Si tratta dell'orientamento maggioritario in dottrina²⁵. La tesi contraria postula

²⁴ La convenzione di Bruxelles ha formato l'oggetto di modifiche ad opera della convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, del 9 ottobre 1978 (attuata in Italia con l. 29 novembre 1980, n. 967), della convenzione relativa all'adesione della Grecia, del 25 ottobre 1982 (l. 18 ottobre 1984, n. 756), della convenzione relativa all'adesione di Spagna e Portogallo, del 26 maggio 1989 (l. 5 ottobre 1991, n. 339), e infine della convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, di 29 novembre 1996 (l. 26 gennaio 1999, n. 24).

²⁵ Tra i sostenitori della tesi evolutiva, sia pure con argomentazioni non coincidenti, v. P. FRANZINA, *Interpretazione e destino del richiamo compiuto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato ai criteri di giurisdizione della convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 822; C. CAMPIGLIO, *Il rapporto con i regolamenti europei e il diritto internazionale privato straniero*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, 670; P. VENTURI, *Sul rinvio alla convenzione di Bruxelles nell'art. 3 della legge n. 218/1995*, in *Il diritto internazionale come sistema di valori*, a cura di A. Annoni, S. Forlati, P. Franzina, Napoli, 2021, p. 654

invece che solo un intervento del legislatore permetterebbe di riorientare il rinvio verso i nuovi testi: secondo i fautori di tale indirizzo, il rinvio di cui all'art. 3 della l. n. 218/1995 implicherebbe tuttora un'estensione della versione originaria dei criteri europei, quella consacrata nella convenzione²⁶.

Nel seguito dell'esposizione si parlerà, per semplicità, di tesi evolutiva, o dinamica, per alludere all'opinione che accredita il primo degli esiti ermeneutici appena riferiti, e di tesi storica, o statica, per indicare l'opinione opposta.

4. I precedenti

La Corte di cassazione si è occupata più volte del problema appena descritto, ma anziché optare per l'una o l'altra delle tesi riferite ha oscillato per circa quindici anni fra le due.

Prima di esaminare le ragioni invocate dalla Corte a favore ora dell'uno ora dell'altro orientamento, conviene brevemente ripercorrere le vicende che hanno alimentato questa lunga stagione di incertezza, dando conto in modo sintetico delle principali pronunce nelle quali il problema ha formato l'oggetto di riflessione (come si dirà, la Cassazione si è limitata in altre occasioni ad aderire al primo o al secondo indirizzo, senza indicare le ragioni della sua preferenza). Quella proposta qui sotto è una mera ricognizione delle pronunce selezionate a questo fine: il grado di persuasività degli argomenti spesi dalla Corte sarà apprezzato solo in seguito.

4.1. Il caso monegasco (2009)

La Cassazione si è occupata per la prima volta delle conseguenze della comunitarizzazione della convenzione di Bruxelles sull'interpretazione dell'art. 3 della l. 218/1995 in un caso deciso nel 2009²⁷. Una società italiana aveva venduto degli arredi a una società monegasca, consegnandoli nel Principato. Non avendone ricevuto il prezzo, la prima aveva convenuto la compratrice in Italia, dove assumeva esserle dovuta la somma pattuita.

Le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione italiana, riferendosi, in forza del rinvio, alla fisionomia storica del foro europeo della materia contrattuale. La Corte non ha allora esitato a ritenere che il riferimento dovesse considerarsi fatto alla convenzione di

ss.; F. MARONGIU BONAIUTI, *Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativo e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori*, ivi, p. 674 ss.; G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, 5ª ed., Torino, 2024, p. 22.

²⁶ V. in questo senso A. BONOMI, *Il regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori*, in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 298, e F. POCAR, *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, p. 631 s. V. ora anche M. GRASSI, *Profili critici in punto di giurisdizione del giudice italiano* (Trib. Milano, 24 novembre 2022), in *Trusts e attività fiduciarie*, 2023, p. 507.

²⁷ Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22239.

Bruxelles, anziché al regolamento Bruxelles I, e ciò già in ragione del tenore testuale dell'art. 3 della l. n. 218/1995, dato che questo «rinvia appunto alla convenzione di Bruxelles del 1968 ... ed ovviamente non al reg. CE n. 44/2001». Le Sezioni Unite hanno comunque aggiunto, a sostegno della tesi storica, che la convenzione non è stata «definitivamente sostituita (e quindi implicitamente abrogata) dal sopravvenuto regolamento», dato che le sue disposizioni continuerebbero ad operare nei confronti di convenuti domiciliati «in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non hanno adottato il predetto regolamento, pur facendo parte dell'Unione (ad esempio la Danimarca)»²⁸.

4.2. Il caso venezuelano (2018)

Le Sezioni Unite hanno dedicato al tema una nuova e articolata presa di posizione solo nel 2018²⁹. La vicenda, nei suoi elementi essenziali, era in fondo assai simile a quella all'origine la pronuncia del 2009. Una società italiana aveva venduto delle merci a una società venezuelana, senza esserne pagata. Ottenuta in Italia un'ingiunzione, la compratrice, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano.

La Suprema Corte ha deciso il caso adottando, del rinvio, una lettura opposta a quella sposata nel 2009. L'art. 3 della l. n. 218/1995, si legge nel provvedimento, rinvia alla convenzione di Bruxelles e alle sue «successive modificazioni», il che basta ad affermare che «la norma oggi applicabile è ... l'art. 7 [punto 1] lett. b)» del regolamento Bruxelles I *bis*, «sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44»; tutte disposizioni, queste, «sostitutive della convenzione di Bruxelles del 1968».

Per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana, ha spiegato allora la Corte, basta stabilire se la consegna delle merci sia avvenuta, o dovesse avvenire, in Italia. Non constando un accordo delle parti sul punto, il luogo della consegna deve ritenersi coincidere col luogo di destinazione finale dei beni. E dato che nella specie tale luogo non si trova in Italia, la giurisdizione italiana fa difetto.

L'orientamento accolto nel 2018 era stato annunciato, per la verità, da un provvedimento del Supremo Collegio reso nel 2013³⁰. Si trattava allora di una controversia sorta fra due

²⁸ Non è agevole comprendere se la soluzione accolta nella pronuncia del 2009 sia alla base anche di Sez. Un., 4 novembre 2011, n. 22883: per vagliare la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti di un convenuto extra-europeo la Corte ha allora richiamato il criterio del *locus solutionis* nella fisionomia della convenzione di Bruxelles, anziché in quella risultante dal regolamento, ma – in assenza di indicazioni nella motivazione che spieghino il ragionamento del Supremo Collegio, non è chiaro se la tesi storica sia stata seguita in adesione al precedente monegasco o semplicemente perché la domanda in rapporto alla quale si trattava di stabilire la giurisdizione era anteriore all'adozione del regolamento (nel provvedimento, reso su ricorso per cassazione, non si fa riferimento alla data in cui è stato instaurato il giudizio di primo grado).

²⁹ Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32362.

³⁰ Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4211.

risparmiatori italiani e una banca sanmarinese. Già allora le Sezioni Unite avevano letto nel rinvio di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995 un riferimento al regolamento Bruxelles I. L'adesione alla tesi evolutiva si era tuttavia ridotto a un'asserzione non argomentata, inserita in un provvedimento privo di riferimenti all'opposto precedente del 2009.

La pronuncia del 2018 costituisce, in questo senso, la prima presa di posizione davvero articolata a favore dell'opinione c.d. dinamica. Colpisce, nondimeno, che anche nell'ordinanza del 2018 le Sezioni Unite non abbiano ritenuto di doversi confrontare con le ragioni poste a fondamento della contrastante soluzione del 2009, anche solo per segnalare che si trattava di un rigetto consapevole dell'indirizzo allora espresso.

4.3. Il caso di Guernsey (2019)

Nel 2019 le Sezioni Unite sono tornate al loro primo orientamento, quello storico, ribadendo che, per effetto del rinvio, devono ritenersi operanti in Italia i criteri originari della convenzione, non quelli nuovi del regolamento³¹. Nella motivazione con cui la Corte si è discostata dai precedenti del 2013 e del 2018 non si fa cenno, peraltro, a tali decisioni, né si spiegano le ragioni per cui l'argomentazione sviluppata nella pronuncia citata da ultimo meritasse di essere disattesa³².

La vicenda all'origine del ricorso non si discostava, per gli aspetti che qui interessano, da quelle che hanno portato alle pronunce precedenti. Si discuteva anche stavolta di un contratto³³, fonte di una pretesa pecuniaria che l'attore, un soggetto stabilito in Italia, avanzava nei riguardi di una società stabilita in un paese extra-europeo, a Guernsey³⁴. Rispetto ai casi del 2009 e del 2018 cambia appena l'oggetto del contratto: non una vendita di beni, ma la prestazione di

³¹ Sez. Un., 12 giugno 2019, n. 15748.

³² La Suprema Corte ha allora omesso, allo stesso modo, di richiamare le due decisioni più recenti in cui aveva avuto modo di occuparsi del rinvio ai criteri europei: Sez. Un., 19 febbraio 2019, nn. 4884 e 4885. Per quanto coeve, le due pronunce sembrano accogliere due letture diverse del rinvio, peraltro senza fornire indizi, nei due casi, circa le ragioni della preferenza per l'uno o l'altro indirizzo: la prima evoca solo la convenzione, e parrebbe dunque svelare un'indicazione per la tesi storica, mentre nella seconda si allude alla sostituzione della convenzione ad opera del regolamento, segno di un'adesione alla tesi evolutiva.

³³ Le domande proposte dall'attore evocavano per la verità una duplice responsabilità, contrattuale e precontrattuale. Anche questo secondo aspetto della controversia rileva, in linea di principio, ai fini dell'analisi proposta in queste pagine, dato che i criteri originariamente stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 della convenzione di Bruxelles valgono anche per le liti in materia di responsabilità precontrattuale. Nell'economia del presente scritto, tuttavia, non appare indispensabile seguire in modo specifico questa pista.

³⁴ Le isole del Canale, pur essendo un possedimento della Corona britannica, erano soggette al diritto dell'Unione, prima della Brexit, solo in relazione a specifiche materie. La cooperazione giudiziaria in materia civile non è mai stata fra queste: C. MARIOTTINI, *Article 68*, in *Brussels I bis*, a cura di M. Requejo Isidro, Cheltenham, 2022, p. 813.

servizi professionali. I termini del problema, tuttavia, sono gli stessi. Per il contenzioso della fornitura di servizi, come si è detto, il regolamento Bruxelles I ha infatti modificato la disciplina della convenzione del 1968 in modo identico a quanto avvenuto per il contenzioso della vendita. Che si discuta della qualità dei servizi o della mancata corresponsione del compenso, la competenza si determina, sotto il regolamento, avendo riguardo non già all'obbligazione litigiosa, ma a quella caratteristica (l'obbligo di prestare i servizi). E anche per tale obbligazione, come per quella di consegnare i beni in caso di compravendita, il luogo di adempimento si identifica in via «empirica», senza che si debba (o si possa) ricorrere alle norme sostanziali della legge applicabile al rapporto.

Il dubbio sull'interpretazione attuale del rinvio ai criteri della convenzione di Bruxelles rivestiva un rilievo decisivo per la soluzione della *quaestio iurisdictionis*. I servizi dei quali l'attore invocava il compenso erano stati prestati in Italia, ma il compenso, stando alla *lex causae*, avrebbe dovuto essere corrisposto all'estero. Di fatto, un rinvio storico ai criteri della convenzione portava a una declinatoria della giurisdizione, mentre un rinvio dinamico avrebbe permesso di affermarla.

Come detto, le Sezioni Unite hanno seguito qui la prima delle due vie, dando al precedente del 2009 una dignità che appena pochi mesi prima le avevano di fatto negato. Il richiamo alla convenzione, si legge nella pronuncia, non può essere inteso come un richiamo al regolamento Bruxelles I. È vero, si osserva, che il regolamento ha preso il posto della convenzione di Bruxelles, ma ciò è avvenuto «con esclusivo riferimento agli Stati membri dell'UE». La convenzione, sembra voler dire la Corte, è ancora efficace, e nulla impedisce di continuare a intendere il rinvio come un rinvio alla disciplina ivi prevista, non a quella del regolamento.

4.4. Il caso cinese (2021)

Il pendolo fra la tesi storica e quella dinamica ha ripreso a oscillare nel 2021, quando le Sezioni Unite si sono occupate di una lite che opponeva una società italiana e una società cinese. Le due erano legate fra loro da un contratto (di compravendita, nella prospettiva dell'attrice, a cui la Corte ha dichiarato di aderire) che imponeva alla società cinese di ordinare periodicamente delle merci presso la prima³⁵. La società italiana, lamentando l'inadempimento dell'obbligazione ora indicata, aveva convenuto la società cinese in Italia chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno. La società cinese, eccetto il difetto di giurisdizione, ricorre alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

³⁵ Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18299.

Le Sezioni Unite, mostrandosi questa volta consapevoli della duplicità di indirizzi emersi nella loro giurisprudenza, hanno preso posizione a favore della tesi dinamica. Dopo aver ricordato che l'art. 3 della l. n. 218/1995 rinvia alla convenzione di Bruxelles del 1968 alle sue «successive modificazioni in vigore per l'Italia», hanno osservato che, ai sensi dell'art. 68 del regolamento Bruxelles I, tale regolamento ha «sostituito» la convenzione nei rapporti fra gli Stati membri e ha precisato che ogni riferimento alla convenzione deve ormai intendersi fatto al regolamento: «[c]iò ha dato luogo ad una “modificazione in vigore per l'Italia” della convenzione di Bruxelles», agli effetti dell'art. 3, comma 2, primo periodo della l. n. 218/1995. Rilevato che il regolamento Bruxelles I è stato in seguito sostituito dal regolamento Bruxelles I *bis*, le Sezioni Unite hanno concluso che la convenzione di Bruxelles, «nazionalizzata» dalla stessa l. n. 218/1995, «si intende ormai trasfusa» nel regolamento Bruxelles I *bis*, «restando le disposizioni di quella convenzione operanti per i soli territori degli Stati membri UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'art. 355 [del trattato sul funzionamento dell'Unione europea]», cioè la disposizione, corrispondente all'art. 299 del trattato istitutivo della Comunità europea, che definisce la sfera geografica di efficacia del diritto dell'Unione.

Per sostenere la tesi dinamica, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter far leva, nella pronuncia del 2021, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. In particolare, hanno ricordato delle decisioni della Corte di Giustizia in cui si osserva che il regolamento Bruxelles I *bis* «ha abrogato e sostituito il regolamento [Bruxelles I] che aveva, a sua volta, sostituito la convenzione del 27 settembre 1968 ..., come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione», e in cui la Corte ha asserito che «l'interpretazione fornita [dalla stessa Corte di Giustizia] circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici [cioè della convenzione e del regolamento Bruxelles I] vale anche per il regolamento [Bruxelles I *bis*] quando tali disposizioni possono essere qualificate come “equivalenti”», cioè quando si tratti di disposizioni che riprendono, senza alterarne la sostanza, le corrispondenti disposizioni delle versioni anteriori del regime di Bruxelles I.

4.5. Gli ultimi sussulti: i casi del 2022 e del 2023

L'argomentata presa di posizione del 2021, pur ripresa in varie pronunce successive³⁶, non ha avuto, a quanto pare, l'effetto di sopire tutti i dubbi.

Almeno due pronunce delle stesse Sezioni Unite, successive all'ordinanza del 2021, contengono, in effetti, delle proposizioni difficilmente conciliabili, almeno di primo acchito, con l'indirizzo appena riferito.

³⁶ V. in particolare Sez. Un., 10 novembre 2021, nn. 33002 e 33003/2021, e Sez. Un., 24 novembre 2021 n. 36371.

In uno dei due casi, deciso nel 2023, la Suprema Corte ha deviato solo nominalmente dalla tesi evolutiva. Si discorreva allora della giurisdizione italiana rispetto a una domanda con cui un commercialista stabilito in Italia reclamava il compenso dovutogli da una cliente domiciliata nel Regno Unito (la domanda era stata proposta dopo la fine del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, onde la cliente convenuta doveva ritenersi domiciliata, ai fini del regolamento Bruxelles I *bis* in uno Stato terzo rispetto all'Unione). La Corte, dopo aver evocato l'art. 3 della l. n. 218/1995, ha fatto riferimento alla norma europea istitutiva del foro del contratto nella formulazione che questa aveva sotto la convenzione di Bruxelles del 1968, non nella versione riformata dai regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*. L'analisi della motivazione, che cita il precedente del 2021 e accoglie una soluzione di fatto conforme ai regolamenti, non alla convenzione, permette di ricondurre anche tale pronuncia al nuovo corso, e di scorgere nell'invocazione dei vecchi criteri, anziché dei nuovi, una semplice svista.

Nell'altra pronuncia, invece, risalente al 2022, il ritorno all'antico è reale, ancorché privo di conseguenze pratiche. Le Sezioni Unite hanno dato credito alla tesi storica, al punto di richiamarsi al precedente del 2019 (favorevole a tale indirizzo, come si è visto), senza fare cenno alle successive prese di posizione a sostegno dell'opposta lettura.

La vicenda all'origine della pronuncia non ruotava attorno a un contratto, ma a un fatto illecito. Poco cambia ai fini dell'interrogativo discusso in queste pagine, perché tra i criteri delle «sezioni 2, 3 e 4 del titolo II» della convenzione di Bruxelles figura, accanto a quello del *locus destinatae solutionis* in tema di contratti, il criterio del *locus commissi delicti* riguardante gli illeciti aquiliani. Una volta acquisito che il rinvio compiuto dall'art. 3 della l. n. 218/1995 conduce agli odierni criteri europei, era lecito aspettarsi che le Sezioni Unite tenessero ferma questa posizione per l'insieme di quei criteri, compreso quello in materia di illeciti. L'adesione alla tesi storica nell'arresto del 2022 è invece inequivocabile, come detto: ne è prova il fatto che le Sezioni Unite si sono sentite in dovere di spiegare come mai, pur servendosi di criteri vecchi di cinquant'anni, abbiano ritenuto di dare peso (un peso decisivo ai fini della decisione) a talune sentenze della Corte di Giustizia relative non già alla convenzione ma ai regolamenti, sforzandosi di dimostrare che l'adozione di questa angolatura prospettica, pur potendo sembrare innaturale, era giustificata. Se le Sezioni Unite avessero interpretato l'art. 3 della l. n. 218/1995 in modo evolutivo, come avevano fatto appena pochi mesi prima, la giurisprudenza europea – non importa se più o meno recente – sarebbe venuta in rilievo *de plano* nel ragionamento.

La pronuncia del 2022, pur dissonante da quella dell'anno precedente quanto al principio di diritto, non ha comunque prodotto nella specie un esito pratico diverso da quello a cui la Corte sarebbe pervenuta seguendo la tesi evolutiva. Ciò si deve al fatto che in materia di illeciti, a

differenza di quanto accaduto in materia di contratti, il passaggio dalla convenzione di Bruxelles al regolamento Bruxelles I e da questo al regolamento Bruxelles I *bis* non è stato accompagnato da una sostanziale mutamento del criterio scelto. Servirsi del criterio originario produce dunque le medesime conseguenze pratiche che discendono dall'impiego del criterio attuale. Resta nondimeno l'imbarazzo di un'ennesima oscillazione sul piano del principio, proveniente, di nuovo, dalle Sezioni Unite, a pochi mesi di distanza da quella che, già nel 2021, sembrava essere la pronuncia definitiva sul tema.

Figura 1. Le posizioni della giurisprudenza sul rinvio alla convenzione di Bruxelles



La *timeline* rappresenta, in basso, i periodi durante i quali il rinvio di cui all'art. 3 della l. n. 218/1995 è stato inteso dalle Sezioni Unite come implicante un riferimento ai criteri della convenzione di Bruxelles presi nella loro fisionomia originaria (tesi c.d. storica). In alto, invece, i periodi in cui il rinvio è stato inteso come implicante un rinvio alla versione di quei criteri risultante dai regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis* (tesi c.d. dinamica).

4.6. Le ordinanze di rimessione della Seconda Sezione (2023)

È sullo sfondo di questa movimentata alternanza di opinioni che la Seconda Sezione della Corte ha prospettato, nel 2023, l'opportunità di investire nuovamente le Sezioni Unite del problema della interpretazione del rinvio. Sono state adottate, per questo, due ordinanze interlocutorie. Una ha riguardato il ricorso all'origine dell'ordinanza in commento. Al momento di licenziare questo scritto il ricorso interessato dall'altra ordinanza non risultava essere stato deciso³⁷.

5. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite

L'ordinanza resa dalle Sezioni Unite il 28 febbraio 2024 sul primo dei ricorsi testé indicati conferma l'adesione della Corte all'interpretazione evolutiva del rinvio: per la Cassazione, il

³⁷ L'ordinanza relativa a questo secondo ricorso è la n. 26495 del 14 settembre 2023.

rinvio che compare all'art. 3 della l. n. 218/1995, pur restando testualmente riferito ai criteri della convenzione di Bruxelles va oramai inteso come un rinvio alla nuova fisionomia che detti criteri hanno in seguito acquisito sotto la legislazione dell'Unione.

Gli argomenti spesi nell'ordinanza sono esattamente quelli su cui la Corte aveva fatto leva nella pronuncia del 2021, riportata poco sopra. La motivazione ricorda che nel 2009 le Sezioni Unite si erano pronunciate per la tesi storica, ma rileva che tale orientamento «ha costituito ... oggetto di rimeditazione da parte della giurisprudenza più recente, la quale, richiamando anche la giurisprudenza unionale ..., ha osservato che la convenzione di Bruxelles, nazionalizzata dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995, s'intende ormai trasfusa nel regolamento [Bruxelles I *bis*], che ha sostituito il regolamento [Bruxelles I]». Da qui la conclusione per la quale, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della convenzione, «sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento [Bruxelles I *bis*], il quale ha sostituito il regolamento [Bruxelles I], che aveva a sua volta sostituito la convenzione». La Corte precisa che l'affermazione, riferita al regolamento Bruxelles I *bis*, vale anche in relazione al regolamento Bruxelles I, «applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, in quanto vigente alla data dell'instaurazione del ... giudizio».

6. Un esito condivisibile, basato su un'argomentazione non persuasiva

La conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite nella pronuncia in commento è pienamente condivisibile. Il ragionamento che la sorregge appare, invece, criticabile. Le obiezioni che possono esserle mosse si articolano in tre passaggi: il primo attiene al metodo seguito dalla Corte, cioè l'angolatura da cui essa ha guardato al quesito di cui era investita; il secondo concerne i dati che la Corte ha raccolto per rispondervi: quelli usati dal Supremo Collegio sono solo una parte di quelli suscettibili di incidere sulla soluzione del problema; il terzo passaggio investe la lettura di quei dati, nel senso che la Corte, avendo omissso di considerare alcuni dati di partenza decisivi, non ha di fatto potuto ricavarne le indicazioni ermeneutiche che l'insieme dei fattori pertinenti suggeriva.

6.1. Un approccio che non rispecchia il senso e la funzione del rinvio

Investite di un quesito relativo al rinvio stabilito dall'art. 3 della l. n. 218/1995, le Sezioni Unite, anziché prendere le mosse da un'analisi della norma rinviante, hanno immediatamente rivolto lo sguardo alle norme oggetto del rinvio. Non si sono soffermate sulle ragioni che hanno spinto il legislatore italiano ad allineare le regole comuni al regime europeo, né sul significato e le implicazioni della particolare opzione tecnica – il rinvio – accolta a questo fine dal legislatore. Hanno sin da subito cercato la risposta al problema loro sottoposto nelle stesse norme oggetto

di rinvio, come se spetti a queste ultime illuminare il senso del rinvio di cui sono state fatte segno.

Si tratta di un'angolatura prospettica che lascia in ombra la ragion d'essere del rinvio compiuto dall'art. 3 e il suo particolare modo di operare.

Le norme europee, vale la pena ribadirlo, non hanno da dire alcunché, in quanto tali, rispetto ai casi soggetti all'art. 3 della l. n. 218/1995. La disciplina di quei casi, come detto, è delegata dalla normativa europea alle regole interne. La circostanza che il legislatore italiano abbia costruito alcune delle sue norme interne utilizzando un elemento ripreso da quelle europee (il criterio) non toglie che la disciplina delle fattispecie come quella considerata dalle Sezioni Unite è offerta dalle norme italiane, e solo da quelle.

Beninteso, se una norma si appropria degli elementi di un'altra, è lecito e doveroso che l'interprete della prima consulti la seconda. La norma a favore della quale risulta disposto il rinvio, tuttavia, non diviene in tal modo l'oggetto dell'analisi dell'interprete: essa resta una circostanza dell'interpretazione, un dato che l'interprete legge nel prisma della norma rinviante, guidato dalle considerazioni che quest'ultima (non la normativa oggetto di rinvio) impone alla sua attenzione³⁸.

Ora, è pacifico, come si è visto, che il rinvio dell'art. 3 della l. n. 218/1995, se anche non dovesse qualificarsi *tout court* come mobile, comporta comunque un elemento dinamico. Lo segnala in modo inoppugnabile la formulazione letterale dell'art. 3 nell'inciso che richiama, accanto alla convenzione di Bruxelles, le sue «successive modificazioni in vigore per l'Italia».

I dubbi investono il passaggio logico immediatamente successivo alla constatazione appena riferita.

Premesso che il rinvio è fatto alla convenzione e alle sue vicende, occorre preliminarmente stabilire quali vicende si sono prodotte a carico della convenzione di Bruxelles per effetto del regolamento Bruxelles I. La Corte ne ha vista una sola (la sostituzione delle disposizioni della convenzione con quelle del regolamento), non avvedendosi dell'altra (il permanere degli effetti della convenzione rispetto a un novero di situazioni meno ampio di quello precedente, ossia

³⁸ È quindi tutt'altro che decisiva, di per sé, a circostanza – sottolineata dalle Sezioni Unite – nella pronuncia del 2021 come nell'ordinanza in commento – che l'art. 68, par. 2, del regolamento Bruxelles I e l'identico art. 68, par. 2, del regolamento Bruxelles I *bis*, stabiliscano che ogni riferimento fatto alla convenzione deve oramai intendersi fatto al regolamento (rispettivamente Bruxelles I e Bruxelles I *bis*). Da un lato, i due regolamenti si preoccupano di precisare che la regola interpretativa appena ricordata opera solo «nella misura in cui» i regolamenti sostituiscono la convenzione: il fatto è che la convenzione, come si è spiegato, non è stata sostituita in toto dai regolamenti, e le difficoltà di cui la Cassazione è stata investita nascono proprio dalla circostanza che la convenzione ha seguito a produrre degli effetti. Dall'altro lato, la norma in esame – norma dell'Unione – non può pretendere di chiarire come vadano intese delle norme interne, come l'art. 3 della l. n. 218/1995, quando si faccia questione dell'interpretazione di queste ultime in rapporto a casi di cui lo stesso diritto dell'Unione lascia ai singoli Stati membri la disciplina.

solo nei rapporti fra certi Stati e solo in relazione a certi territori). Se avesse preso in considerazione tanto la prima vicenda quanto alla seconda, la Corte avrebbe dovuto, di fronte all'ambiguità dei due dati, cercare una chiave capace di sciogliere l'alternativa fra evoluzione e stabilità, a favore dell'uno o dell'altro orientamento. Se le premesse di metodo tratteggiate poco sopra avuto riguardo alla natura del rinvio sono esatte, quella chiave avrebbe allora dovuto essere cercata, per forza di cose, nell'interpretazione della norma rinviante, non (o almeno non in prima battuta) nei dati ricavabili dalla convenzione e dai suoi epigoni, i regolamenti.

6.2. Una ricostruzione incompleta dei dati pertinenti

Per sapere da quali modifiche è stata interessata la convenzione di Bruxelles occorre chiarire, per cominciare, a che cosa si riferisca, di preciso, l'art. 3 della l. n. 218/1995 quando parla di «modificazioni» della convenzione.

Non è chiaro se il legislatore italiano abbia inteso questa espressione in un'accezione tecnica determinata. È però plausibile che il concetto vada delineato, almeno in via di prima approssimazione, alla luce del significato che l'espressione riveste nel diritto dei trattati, come codificato nella convenzione di Vienna del 23 maggio 1969³⁹. La parte IV di quest'ultima convenzione, dedicata per l'appunto all'emendamento e alla modifica dei trattati, si apre con una norma generale, l'art. 39, secondo cui un «trattato» può essere modificato da un «accordo» concluso fra le parti⁴⁰. Per alterare il contenuto di un trattato non è dunque necessario porre in essere uno strumento che rivesta la stessa forma del trattato da modificare. Non vale, dunque, la regola dell'*acte contraire*, essendo sufficiente che consti una concorde volontà degli Stati interessati di procedere in questo senso⁴¹. Nelle parole della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, «[a]n amending agreement may take whatever form the Parties to the original treaty may choose»⁴². Può bastare anche un accordo tacito, comprovato dalla condotta delle parti nell'applicazione delle relative norme⁴³.

³⁹ La convenzione è stata attuata nell'ordinamento italiano con la l. 27 febbraio 1974, n. 112.

⁴⁰ Il diverso significato delle due espressioni si coglie già dalla definizione del termine «trattato» offerta dall'art. 2, lett. a), della stessa convenzione di Vienna: « "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation ».

⁴¹ Come le regole che riguardano l'estinzione e la sospensione dei trattati, anche quelle in tema di modifica poggiano sull'idea che le vicende di una convenzione siano determinate dalla comune volontà degli Stati che ne sono vincolati, senza che si impongano per la sua espressione delle forme particolari: sul punto, per tutti, P. SANDS, Art. 39, in *The Vienna Conventions on the Law of Treaties*, a cura di O. Corten, P. Klein, Oxford, 2011, p. 967.

⁴² *Yearbook of the International Law Commission*, 1966, vol. II, p. 232 s.

⁴³ Ivi, p. 233, nonché ivi, 1964, vol. II, p. 195.

La circostanza che il trattato preveda delle speciali procedure per le modifiche che lo riguardano (come effettivamente accade per la convenzione di Bruxelles, che dispone all'art. 67 in ordine alla sua revisione), non osta a che le relative norme vengano alterate tramite procedimenti diversi, se le parti ne convengono⁴⁴.

Non è del resto neppure necessario che all'accordo modificativo partecipino tutti gli Stati vincolati dalla convenzione oggetto di modifica. Il diritto dei trattati ammette che, per effetto di un accordo, un trattato multilaterale venga modificato solo nei rapporti fra gli Stati che intendono variarne il contenuto: nei confronti degli Stati estranei all'accordo modificativo, il trattato seguirà allora a produrre i suoi effetti originari, senza cambiamenti. Una valida modifica *inter partes*, ove non incontri già il consenso di tutte le parti del trattato, presuppone il rispetto delle condizioni poste dall'art. 41 della convenzione di Vienna⁴⁵.

Giova fare un cenno anche a un'altra norma del diritto dei trattati, utile all'analisi delle vicende della convenzione di Bruxelles del 1968. L'art. 29 della convenzione di Vienna sancisce che, per regola generale, un trattato vincola le parti in rapporto all'integralità del loro territorio; ciò, però, a meno che non consti una diversa intenzione delle parti, risultante dal trattato o stabilita altrimenti. Ai fini che qui interessano, ciò significa che le parti di una convenzione possono definire di comune accordo la portata geografica degli effetti delle relative disposizioni con riguardo al rispettivo territorio, e possono dunque, con un accordo successivo, ampliare o restringere il perimetro di quegli effetti.

È alla luce dei dati appena riferiti che bisogna ricostruire, nell'ottica dell'art. 3 della l. n. 218/1995, le conseguenze prodotte dall'adozione del regolamento Bruxelles I a carico della convenzione di Bruxelles.

Da un lato, tenuto conto della regola di base racchiusa nell'art. 39 della convenzione di Vienna, nulla impedisce di scorgere nel regolamento Bruxelles I la manifestazione, non equivoca, di una comune volontà degli Stati contraenti della convenzione di Bruxelles di procedere a una modifica della stessa convenzione. Gli Stati membri dell'Unione europea, a loro volta Stati contraenti della convenzione, si sono espressi in questo senso tramite un'organizzazione, l'allora Comunità europea, a cui hanno affidato il compito di dettare regole uniformi di diritto internazionale privato, e tale organizzazione si espressa tramite un organo – il Consiglio – in

⁴⁴ Come ricorda a titolo d'esempio A. AUST, *Modern Treaty Law and Practice*, 3ª ed., Cambridge, 2013, p. 233, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica in pericolo di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, che pure contempla una particolare procedura per l'emendamento delle sue disposizioni, è stata modificata nel 1986 mediante una risoluzione della conferenza delle parti.

⁴⁵ Occorre, in particolare che la possibilità di una modifica *inter partes* sia prevista dal trattato oppure non sia esplicitamente esclusa da questa (operando in questa seconda ipotesi delle altre condizioni, che non è qui indispensabile richiamare).

cui siedono i rappresentanti di tutti gli Stati membri, con una determinazione a cui gli stessi Stati contraenti hanno comunque prestato una sicura acquiescenza. La volontà degli Stati vincolati dalla convenzione di rimpiazzarne le disposizioni con il regolamento Bruxelles I è esplicitamente indicata nell'art. 68 del regolamento, là dove si afferma che quest'ultimo «sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles», con la precisazione che la convenzione resta applicabile in taluni casi residuali, di cui si dirà meglio tra un istante. Ciò porta a credere che per effetto dell'adozione del regolamento, la convenzione di Bruxelles abbia subito una modifica, il che spiega come mai gli Stati contraenti, i cui giudici ormai non si conformano più ai criteri della convenzione ma a quelli del regolamento, non incorrano, così facendo, in alcuna responsabilità internazionale⁴⁶. Le norme del regolamento costituiscono, pertanto, perlomeno nella prospettiva dell'art. 3 della l. n. 218/1995 (l'unica che interessa qui), una «modificazione» della convenzione. E tale modificazione è stata confermata dal regolamento Bruxelles I *bis*, che integra la «rifusione» del primo, cioè la sua integrale sostituzione, come si indica all'art. 68.

Dall'altro lato, il regolamento Bruxelles I non ha determinato l'estinzione della convenzione di Bruxelles. Questa ha infatti continuato a produrre i suoi effetti, senza alcuna modifica di

⁴⁶ Un'articolata critica a questa tesi è avanzata da M. GRASSI, op. loc. cit., e in nota (a p. 512). Questi ritiene che, per spiegare come mai l'applicazione dei criteri dei regolamenti non dia luogo a una responsabilità internazionale degli Stati contraenti della convenzione, basta il richiamo all'art. 30 della convenzione di Vienna. Si tratta della norma per la quale, quando le parti di un trattato precedente (qui, la convenzione di Bruxelles) sono anche parti a un trattato posteriore (i trattati che hanno conferito all'allora Comunità e oggi all'Unione il potere di adottare misure nel campo del diritto internazionale privato), il trattato anteriore, se ha per oggetto «la stessa materia» del successivo («per quanto qui interessa, la cooperazione giudiziaria in materia civile»), si applica solo nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore. Pare dubbio, a chi scrive, che la situazione, ricostruita in questi termini, sia quella di un conflitto fra trattati relativa alla stessa materia, perché i due strumenti citati differiscono per l'oggetto e la funzione delle loro norme (i trattati istitutivi contemplano una competenza nel campo del diritto internazionale privato, la convenzione di Bruxelles detta delle norme che, al limite, potrebbero costituire una manifestazione di quella competenza). Il dubbio sparirebbe considerando come «trattato posteriore», ai fini della regola dell'art. 30, non già i trattati istitutivi ma i «prodotti» delle competenze ivi previste, cioè i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*. Ma una simile assimilazione dei regolamenti a un trattato sarebbe una forzatura almeno altrettanto grave di quella che lo stesso M. GRASSI rimprovera alla tesi qui difesa. Ciò detto, chi scrive concorda con M. GRASSI che il problema dei rapporti fra la convenzione di Bruxelles e i suoi epigoni nella legislazione dell'Unione è *anche* un problema di compatibilità fra discipline diverse: con l'adozione del regolamento Bruxelles I, come si è detto, sono venute ad esistere, negli Stati contraenti della convenzione, due discipline parallele, quella originaria e quella modificata, fra loro divergenti in qualche punto. La constatazione, tuttavia, non muta i termini del problema. Il nodo della incompatibilità delle due discipline è infatti stato sciolto dallo stesso regolamento, che ha indicato per quali fattispecie la convenzione debba intendersi sostituita dalle nuove disposizioni e per quali, invece, essa continui ad operare come tale. Resta che il regolamento, nel chiedere agli Stati membri di non usare più la convenzione, e di servirsi piuttosto delle nuove norme (almeno per la maggior parte delle situazioni), ha inteso alterare (e ha effettivamente alterato) gli effetti che la convenzione produceva sin lì. Si può discutere sul significato di tale alterazione secondo il diritto dei trattati, ma – almeno agli effetti dell'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995 – è opinione di chi scrive che la vicenda descritta rappresenti una «modificazione» della convenzione.

contenuto, nei rapporti fra certi Stati e in relazione a certi territori degli Stati contraenti. Va infatti osservato, in primo luogo, che il regolamento non ha prodotto di per sé alcun effetto con riguardo ad uno Stato contraente della convenzione, la Danimarca. Ciò in virtù del regime di «opting out» che i trattati accordano a questo paese (anche) nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile⁴⁷, con la conseguenza che le misure legislative adottate dalle istituzioni in quest'ambito non si applicano *come tali* in Danimarca e sono senza effetto *come tali* per quest'ultima. In secondo luogo, il regolamento, come precisa lo stesso art. 68, non ha prodotto alcun effetto nei territori soggetti alla convenzione di Bruxelles ma non ricompresi nella sfera di applicazione territoriale dell'allora trattato istitutivo della Comunità europea ai sensi del suo l'art. 299, come ad esempio Aruba, che è un territorio soggetto alla sovranità dei Paesi Bassi che gode però di uno statuto particolare⁴⁸. Questa duplice limitazione, imposta dal diritto primario dell'Unione europea, si è prodotta, in termini analoghi, anche per il regolamento Bruxelles I *bis*, come attesta l'art. 68 di tale regolamento e come si desume dall'art. 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Insomma, almeno nell'immediato, l'adozione del regolamento Bruxelles I ha comportato per la convenzione di Bruxelles due conseguenze assai diverse. La convenzione, sia pure sostituita dal regolamento nei rapporti fra gli Stati membri, esclusa la Danimarca, è rimasta in vita, senza modifiche di contenuto, nei rapporti con la Danimarca e con riferimento a territori soggetti alla convenzione ma estranei alla portata territoriale dei trattati istitutivi e degli atti delle istituzioni.

La convenzione di Bruxelles è dunque uscita di scena a certi effetti, ma non per altri. Uno stato di cose, questo, che non si concilia col modo in cui una norma legislativa segue ad un'altra, ma che non ha nulla di insolito quando si discute, invece, delle vicende di un trattato internazionale, segnatamente multilaterale, dato che una medesima convenzione può produrre certi effetti nei rapporti fra determinati Stati e certi altri nelle relazioni fra gli altri, così come può restare inalterata in relazione a certe aree degli Stati contraenti e produrre invece degli effetti nuovi in relazione ad altre zone di quei medesimi Stati.

Questa condizione, per quanto fisiologica nella prospettiva del diritto dei trattati, si risolve, per il rinvio di cui all'art. 3 della l. n. 218/1995, un'intollerabile contraddizione. La norma rinvia alla convenzione di Bruxelles e alle sue successive modificazioni, ma, nella specie, dato che le modificazioni sono due e il rinvio può logicamente farne propria solo una, l'interprete si trova

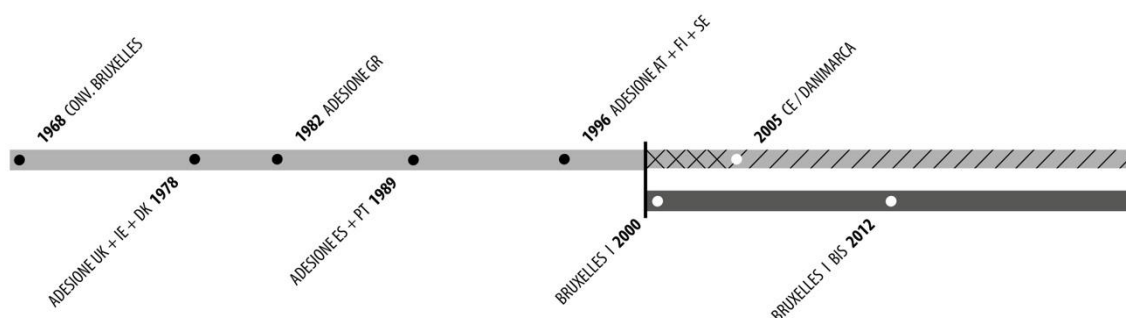
⁴⁷ Il riferimento è al protocollo n. 5 allegato al trattato sull'Unione europea (nella versione anteriore al trattato di Lisbona) e al trattato istitutivo della Comunità europea, e al protocollo n. 22 allegato all'attuale trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴⁸ Sulla portata territoriale del regime di Bruxelles I, nelle sue successive incarnazioni, v. per tutti H. GAUDEMET-TALLON, M.-E. ANCEL, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 7^a ed., Paris, 2024, p. 105 ss.

davanti a un bivio: deve stabilire se agli effetti del rinvio occorre dare rilievo alle novità che segnalano un’evoluzione del *contenuto* dei criteri europei o quelle che indicano che i criteri originari, pur restando in vigore, rivestono oramai una *portata* ridotta.

Se il dubbio è questo, non serve a molto rimarcare, come invece fanno le Sezioni Unite nell’ordinanza esaminata, che il rinvio è mobile e che i regolamenti hanno preso il posto della convenzione. I regolamenti, come osservato, veicolano un duplice accordo degli Stati membri: un accordo per sostituire la convenzione per certi aspetti, e un accordo per mantenerla in vigore per altri. Entrambi gli intendimenti sono espressi con chiarezza, l’uno accanto all’altro nell’art. 68 dei regolamenti stessi. Questa duplicità era del resto già emersa nei precedenti della Corte esaminati poc’anzi, se è vero che l’art. 68 del regolamento Bruxelles I è stato invocato dalle Sezioni Unite ora per sostenere la tesi evolutiva (è il caso dell’ordinanza del 2018) ora per spiegare l’adesione all’indirizzo opposto (nella pronuncia del 2019).

Figura 2. Le vicende del regime di Bruxelles I



La *timeline* raffigura la sequenza di interventi che hanno interessato il regime originariamente racchiuso nella convenzione di Bruxelles (le convenzioni di adesione a cui si fa riferimento sono quelle elencate nella nota 24). Come si spiega nel testo, il regolamento Bruxelles I ha sostituito la convenzione nei rapporti fra gli Stati membri dell’allora Comunità europea (linea di colore grigio scuro), salvo rimanere in vigore dapprima nei rapporti fra gli Stati membri dell’allora Comunità europea e la Danimarca e rispetto ad alcuni territori non compresi nella sfera di applicazione dei trattati (tratteggio incrociato), quindi, dopo l’accordo del 2005 fra Comunità europea e Danimarca, solamente in relazione ai territori indicati da ultimo (tratteggio semplice).

6.3. La chiave per sciogliere l'ambivalenza rilevata

Resta da capire, come anticipato, se ai fini del rinvio di cui all'art. 3 della l. n. 218/1995 debba aversi riguardo alle vicende della convenzione di Bruxelles che ne hanno alterato il contenuto o a quelle che ne segnalano il permanere in vigore, sia pure entro una sfera circoscritta.

Il quesito si traduce in un problema di interpretazione dell'art. 3 della l. n. 218/1995 (non certo della convenzione o dei regolamenti), e come tale va affrontato, secondo le regole ermeneutiche proprie dell'ordinamento italiano. Assume rilievo, a questo fine, lo scopo dello stesso art. 3, che – come detto – consiste nell'allineare la disciplina di diritto comune a quella seguita in Europa secondo le norme uniformi. Se lo scopo è questo, allora la lettura più convincente del rinvio è quella per effetto della quale il rinvio stesso estende ai convenuti extra-europei non già dei vecchi criteri di impiego residuale (i criteri della convenzione, nella loro fisionomia originaria, ormai condannati a un'applicazione del tutto occasionale), ma i nuovi criteri elaborati dalle istituzioni dell'Unione in sostituzione della disciplina convenzionali, essendo questi, oramai, i criteri di applicazione generale.

Ad avvalorare questa lettura militano due considerazioni. Entrambe riguardano lo spazio residuo che il regolamento ha lasciato alla convenzione e rafforzano l'idea che la convenzione, condannata ad un'operatività ridottissima, quasi virtuale, ha del tutto perduto l'attitudine, riconosciuta invece dal legislatore italiano del 1995, a fungere da modello per il diritto interno.

Va rilevato, innanzitutto, che la convenzione di Bruxelles ha cessato molto presto, dopo il regolamento Bruxelles I, di regolare i rapporti fra gli Stati membri e la Danimarca. Con un accordo concluso il 19 ottobre 2005, la Comunità europea e il Regno di Danimarca hanno convenuto di estendere ai loro rapporti le disposizioni del regolamento Bruxelles I, in sostituzione della convenzione di Bruxelles⁴⁹. In pratica, con l'entrata in vigore di tale accordo, il regolamento – sin lì privo di effetto nei confronti della Danimarca per i limiti già segnalati imposti dal diritto primario all'azione delle istituzioni nel campo della cooperazione giudiziaria civile – è divenuto applicabile in Danimarca e nei confronti della Danimarca in forza del diritto internazionale. Il medesimo accordo ha previsto che in caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca avrebbe notificato alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. Sin qui, la Danimarca ha aderito a tutte le modifiche apportate al regolamento, comprese quelle conseguenti all'adozione del regolamento

⁴⁹ Il testo dell'accordo si legge in G.U.C.E., L 299 del 16 novembre 2005, p. 62 ss.

Bruxelles I *bis*⁵⁰. In definitiva, non vi è più alcuno spazio, da anni, per la convenzione di Bruxelles nei rapporti che legano l'Italia (e gli altri Stati membri) alla Danimarca.

Mette conto segnalare, poi, che l'Unione ha posto le basi per una definitiva sostituzione della convenzione di Bruxelles del 1968 anche per quanto concerne i territori, estranei all'Unione, per i quali essa seguita sin qui a produrre i suoi effetti. Lo ha fatto con la convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, che riproduce con poche modifiche di sostanza il regolamento Bruxelles I ed è in vigore per l'Unione (e dunque tutti suoi Stati membri, a norma dell'art. 216 del trattato sul funzionamento), la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda (oltre alla Danimarca)⁵¹. Ai sensi dell'art. 69, par. 7, quest'ultima convenzione sostituisce la convenzione di Bruxelles con riferimento alle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione e i predetti territori non europei. Ciò, peraltro, avverrà solo con l'entrata in vigore della stessa convenzione nei confronti dei territori in questione, a seguito dell'adesione alla convenzione da parte degli Stati membri interessati⁵².

Giova qui aggiungere una notazione sulla portata temporale del rinvio. Come si è rilevato poco sopra, la Suprema Corte ha affermato nell'ordinanza in commento che, per quanto il rinvio vada inteso come riferibile alla nuova fisionomia dei criteri della convenzione, quelli che vengono in gioco nel caso di specie non sono i criteri europei nella loro più recente incarnazione (cioè nel regolamento Bruxelles I *bis*), ma i criteri risultanti dalla versione immediatamente precedente dalla disciplina europea (i criteri del regolamento Bruxelles I, dunque), essendo questa la disciplina «applicabile *ratione temporis*» al procedimento in parola, avuto riguardo alla data di instaurazione dello stesso. L'affermazione è in sé condivisibile, ma anche qui, per ragioni analoghe a quelle già esposte, il ragionamento delle Sezioni Unite non convince. Il ricorso nella specie al regolamento Bruxelles I, anziché al regolamento Bruxelles I *bis*, non dipende, a rigore, dal fatto in sé che il primo dei due testi «voleva» disciplinare il caso in discussione, e il secondo no. Nessuna delle due misure legislative dell'Unione, come detto, pretendeva veramente, di per sé, di guidare le determinazioni del giudice italiano nella specie. A disciplinare la giurisdizione era qui l'art. 3 della l. n. 218/1995, e solo quello. Il punto, semmai, è che l'art. 3 si propone di allineare i criteri interni a quelli europei, e il modo migliore per soddisfare questo obiettivo consiste, per l'interprete, nell'estendere i criteri europei alle situazioni che – se non fosse per il domicilio del convenuto in uno Stato terzo – vedrebbero l'applicazione di quei criteri. Sono dunque i canoni ermeneutici del diritto italiano (non il diritto dell'Unione) che impongono al giudice

⁵⁰ V., per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I *bis*, l'avviso apparso in G.U.U.E., L 79 del 21 marzo 2013, p. 4

⁵¹ Il testo è in G.U.U.E., L 147 del 10 giugno 2009, p. 5 ss.

⁵² Sin qui, nessuno Stato membro ha aderito a questo titolo alla convenzione di Lugano. La Francia, che pure ha contemplato di procedere in questo senso, come si evince dalla l. 2019-983 del 26 settembre 2019, nella banca dati Légifrance, <https://www.legifrance.gouv.fr>, non ha depositato, per il momento, alcuno strumento di adesione.

italiano di servirsi ora dei criteri vecchi (della convenzione), ora dei criteri nuovi (del regolamento Bruxelles I), ora infine dei criteri nuovissimi (del regolamento Bruxelles I *bis*) nei casi in cui tali criteri, rispettivamente, opererebbero *ratione temporis* se il convenuto fosse europeo. Si tratta, in fondo, di un'altra implicazione della logica di pertinenza esaminata sopra, quella per la quale, in virtù del rinvio, i criteri europei valgono sul piano interno entro il campo di applicazione materiale che la disciplina europea assegna loro.

6.4. Cenni ad altri interrogativi posti dal rinvio

Il rinvio ai criteri europei stabilito all'art. 3 della l. n. 218/1995 suscita, in realtà, anche degli interrogativi che non trovano riscontro nella pronuncia esaminata in questo scritto. Una decisione pensata per far luce una volta per tutte sulle incertezze suscitate dalla norma in discorso avrebbe forse potuto spingersi fino a dire qualche parola anche su di essi.

Non è possibile esaminarli in questa sede tutti e in modo approfondito. Ci si limiterà ad evocarne due⁵³.

Il primo, in realtà, può dirsi implicitamente risolto dall'ordinanza in commento, come del resto dalle precedenti pronunce che hanno aderito alla tesi evolutiva. I termini del problema sono questi: una volta acquisito che il rinvio va interpretato come un rinvio ai criteri della convenzione come riconfigurati da regolamenti, vi sono casi in cui potrebbe non essere immediatamente chiaro quali siano, di preciso, quei criteri. Il problema si pone, ancora, in relazione al foro del contratto, per via di una caratteristica di quest'ultimo a cui sin qui si è fatto solamente un breve cenno. Si consideri, per semplicità di esposizione, solo la norma attualmente in vigore, ossia l'art. 7 punto 1 del regolamento Bruxelles I *bis*. La disposizione, come si è detto, contiene nella lett. *b*) due previsioni speciali applicabili rispettivamente nel caso della compravendita e in quello della prestazione di servizi. Tali previsioni, tuttavia, operano solo nell'ipotesi in cui, rispettivamente, il luogo di consegna delle merci o quello di fornitura dei servizi siano situati in uno Stato membro, giacché, se così non fosse, si ritornerebbe, ai sensi della lett. *c*), alla regola che vale, in generale, per la «materia contrattuale», stabilita alla lett. *a*). Ciò significa che non esiste, nel regolamento, *un* criterio per le liti in tema di vendita e *uno* per quelle riguardanti una prestazione di servizi. Per il regolamento, le liti ora indicate sono soggette ora ai criteri «nuovi» (introdotti da Bruxelles I), ora a quelli «vecchi» (quelli da sempre previsti dalla convenzione), a seconda delle circostanze: in particolare, a seconda di dove si trovi, nella specie, il luogo della consegna o quello dei servizi. Che rilievo riveste questa ambiguità ai fini del rinvio? La Cassazione non affronta tale domanda, ma implicitamente fornisce una risposta: se si verte in tema di compravendita, l'art.

⁵³ V. più ampiamente P. VENTURI, op. cit., p. 657 ss.

3 rende operante sempre e solo il criterio della consegna (se si tratta di una prestazione di servizi, sempre e solo il criterio del servizio), a prescindere dal fatto che quel luogo si trovi nel territorio dell'Unione europea o altrove. La risposta è pienamente condivisibile. Resta da capire su che cosa si regga.

Ad avviso di chi scrive, le ragioni sono le stesse che si sono espresse nelle pagine precedenti per ricostruire il senso e della funzione del rinvio. Basti ricordare qui la premessa da cui si sono prese le mosse anche sopra e il criterio (dell'allineamento) con cui si è ritenuto di poter sciogliere l'ambiguità fra i criteri vecchi e quelli nuovi.

La premessa, innanzitutto. L'art. 3 della l. n. 218/1995 non rinvia alla *norma* sul foro del contratto, ma ai *criteri* ivi previsti. La lett. c), in quanto dispositivo che ordina i rapporti fra i vari criteri della norma, integra la norma, non i criteri. Quanto vi si dispone è dunque irrilevante ai fini del rinvio.

Resta che i criteri sono più d'uno: quelli innovativi, specificamente pensati per i due contratti nominati della lett. b), e quelli tradizionali, ereditati dalla convenzione. Se lo scrupolo è quello di allineare le regole interne a quelle europee, il dubbio fra innovazione e tradizione non può che essere risolto a favore della prima.

La conclusione a cui le Sezioni Unite sono implicitamente pervenute è dunque, anche su questo aspetto, condivisibile in sé, ma priva di qualsiasi spiegazione.

Il secondo quesito legato al rinvio che la Corte non affronta concerne il perimetro del rinvio. Nella sua formulazione testuale, l'art. 3 della l. n. 218/1995 richiama, come detto, le sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione di Bruxelles. La sezione 2 riguarda le competenze c.d. speciali (come quella «in materia contrattuale», di illeciti, etc.), mentre la sezione 3 è dedicata alla materia assicurativa e la sezione 4 concerne i contratti conclusi dai consumatori. Nel passaggio dalla convenzione di Bruxelles al regolamento Bruxelles I, tuttavia, anche la topografia del regime di Bruxelles I è mutata. Le controversie in materia di rapporti individuali di lavoro, originariamente disciplinate nell'art. 5 punto 1 della convenzione di Bruxelles, cioè all'interno del foro del contratto, sono state assoggettate con il regolamento ad una specifica disciplina a cui è stata dedicata una nuova sezione del titolo II, la sezione 5. Di quali criteri deve servirsi il giudice italiano per verificare la propria giurisdizione quando si discuta di una controversia di lavoro e il convenuto sia domiciliato in uno Stato estraneo all'Unione? Se il perimetro del rinvio va ricostruito avendo riguardo alla convenzione, allora – dato che ci si deve arrestare alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II – l'uso dei criteri contemplati dalla nuova sezione 5 risulta escluso in partenza. Viceversa, se anche il perimetro va riletto in chiave aggiornata, allora valgono, in forza del rinvio, anche i criteri della sezione 5.

La lettura senz'altro preferibile, per le ragioni già esposte, è la seconda, perché è la sola che allinea le norme di diritto comune a quelle europee⁵⁴.

6.5. Il futuro del rinvio ai criteri europei

I benefici in termini di certezza prodotti dall'ordinanza delle Sezioni Unite analizzata in questo scritto potrebbero perdere ogni utilità in tempi relativamente brevi: un esito ironico, se si considerano gli sforzi (già di per sé mal spesi, come si dirà subito sotto) per giungere a questo risultato.

La prossima revisione del regolamento Bruxelles I *bis*, annunciata dall'art. 79 dello stesso regolamento e già ora oggetto di diverse proposte scientifiche⁵⁵, potrebbe comportare – come del resto venne prospettato al momento della rifusione del regolamento Bruxelles I nello stesso regolamento Bruxelles I *bis* – una radicale revisione, se non senz'altro la soppressione, della previsione attualmente contenuta nell'art. 6 del regolamento, quella che affida alle norme degli Stati membri, con certi limiti, la disciplina della giurisdizione nei confronti dei convenuti extra-europei. Non è possibile in questo scritto discutere anche solo per sommi capi del senso di una simile innovazione, e delle implicazioni che ne discenderebbero⁵⁶. Basti dire che un'abrogazione del meccanismo di «delega» al diritto interno previsto all'art. 6 priverebbe l'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995 di ogni portata pratica.

7. Quindici anni di evitabili incertezze: la spia di un problema più generale

Quella raccontata in questo articolo è una storia di incuria, di inefficienza e di dialoghi mancati. L'incuria è quella del legislatore. Con un tratto di penna avrebbe potuto modificare la formulazione dell'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995, sostituendo il riferimento alla convenzione di Bruxelles del 1968 e alle sue successive modificazioni con un riferimento al regolamento Bruxelles I e, di nuovo, alle sue successive modificazioni. Un intervento di questo genere, che pure avrebbe impegnato le Camere per un tempo misurabile tutt'al più in qualche ora, non è stato mai preso in considerazione, malgrado i ripetuti richiami della dottrina.

A mostrare inefficienza, non si vede come ci si possa esprimere diversamente, sono stati i giudici, e in particolare la Suprema Corte. Chi scrive non conosce altre questioni su cui la Corte, oltretutto a Sezioni Unite, è riuscita a dire nell'arco di quindici anni, alternativamente, una cosa

⁵⁴ In questo stesso senso, v. G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, cit., p. 27.

⁵⁵ V. in particolare B. HESS, D. ALTHOFF, T. BENS, N. ELSNER, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation - Academic Position Paper - Vienna Research Paper 2024*, nella piattaforma Social Science Research Network, <https://ssrn.com>.

⁵⁶ Su tutta la tematica, v. di recente i contributi raccolti in *Jurisdiction Over Non-EU Defendants*, a cura di T. Lutzi, E. Piovesani, D. Zgrabljic Rotar, Oxford, 2023.

e il suo contrario. Il disorientamento dei pratici e degli studiosi, non serve rimarcarlo, è stato grande, tanto più che per oltre dieci dei quindici anni di oscillazioni sopra ricordati la Suprema Corte è parsa agire, di volta in volta, come se la questione dell'interpretazione del rinvio disposto dall'art. 3 della l. n. 218/1995 fosse una questione nuova, e non invece una questione già decisa, suscettibile, certo, di ripensamenti, purché nella consapevolezza delle indicazioni risultanti dalla pronunce precedenti.

Quanto al dialogo, la sua assenza è riferibile a tutti gli attori operanti sulla scena: il legislatore, nel non curarsi della sorte della l. n. 218/1995, si è manifestamente disinteressato della giurisprudenza relativa alle sue disposizioni; la giurisprudenza non è riuscita a farsi incuriosire dalla dottrina, che pure si è abbondantemente occupata della questione; gli studiosi, dal canto loro, hanno perlopiù alimentato un dibattito interno alla cerchia degli specialisti, che di fatto non ha risuonato altrove, in particolare presso il legislatore e presso i giudici.

Eppure, a guardar bene vi erano delle ottime ragioni per prevenire questa evitabilissima stagione di incertezza, o almeno per farla durare assai meno di quanto di fatto è durata. L'art. 3 della l. n. 218/1995, a dispetto di un'apparenza «fredda» e tecnica, è una sorta di collo di bottiglia per il quale devono transitare, in particolare, le imprese che intendono far valere in Italia i loro diritti nei confronti di persone stabilite in Stati extra-europei. Si tratta, il più delle volte, di imprese piccole e medie (quelle grandi hanno spesso altri mezzi, compreso l'arbitrato, per vedere attuate le proprie ragioni), non di rado per il recupero di importi non grandissimi, presi individualmente. Per queste imprese, adire il giudice italiano e scoprire ad anni di distanza che la giurisdizione non sussiste equivale, spesso, a rinunciare al credito. Le risorse spese in funzione di un primo infruttuoso tentativo in Italia sono spesso troppo consistenti per insistere con una seconda iniziativa altrove, tanto più quando l'alternativa – un'azione in un paese extra-europeo – comporta dei costi elevati o si scontra con altri ostacoli rilevanti. L'incertezza sulla giurisdizione, cioè sull'accesso alla giustizia, si traduce per le imprese interessate non solo in un aggravio dei costi, ma anche, potenzialmente, in un disincentivo a proiettare all'estero la propria attività per cogliere le opportunità offerte da mercati non di rado più vivaci di quello nazionale o europeo.

Un paese in cui l'export genera il 34% del prodotto interno lordo⁵⁷, coinvolgendo un numero ragguardevole di attori economici⁵⁸, spesso di dimensioni piccole e piccolissime⁵⁹, ha ottimi motivi per investire nella cura dei testi normativi che accompagnano la vita di quegli attori e nella riflessione, da parte di giudici e studiosi, sull'interpretazione e il funzionamento ordinato di quei testi⁶⁰.

La verità è che, malgrado qualche segnale incoraggiante, fra cui la stessa ordinanza delle Sezioni Unite commentata in questo scritto, che in fondo segnala la determinazione con cui la Suprema Corte ha inteso porre rimedio alle incongruenze della sua giurisprudenza, il quadro generale resta tutt'altro che confortante. E ciò non solo per quanto concerne le questioni che riguardano l'attività a carattere internazionale delle imprese, ma per il diritto internazionale privato in generale.

L'incuria di cui il legislatore ha dato prova con riferimento all'art. 3 della l. n. 218/1995 si riscontra anche in rapporto ad altre previsioni della medesima legge. Molte di esse, per esempio, si riferiscono a situazioni che nel frattempo sono divenute l'oggetto di nuovi testi uniformi, convenzionali o dell'Unione europea. Vi è motivo di chiedersi se tali disposizioni interne non debbano essere riformulate, vuoi per segnalare all'operatore l'esistenza di tali altri fonti (se si ritiene che una legge di sistema, come appunto la l. n. 218/1995, sia investita anche di una funzione «pedagogica»), vuoi, soprattutto, per assolvere più efficacemente i nuovi compiti residuali a cui sono chiamate. Un esempio per tutti: con l'adozione del regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)⁶¹, l'art. 62 della l. n. 218/1995 si è visto privato quasi interamente della sua originaria portata applicativa. Continua a operare, nondimeno, per gli illeciti a cui il regolamento Roma II non intende applicarsi, come la diffamazione e la violazione dei diritti della personalità. La

⁵⁷ *L'Italia nell'economia internazionale – Rapporto ICE 2022-2023*, a cura di R. Monducci, G. Giangaspero, Roma, 2023, p. 56.

⁵⁸ L'edizione 2024 dell'annuario statistico di Istat e ICE su Commercio estero e attività internazionale delle imprese registra, per il 2022, quasi 121.000 imprese esportatrici, che impiegano, nel complesso, più di 4 milioni di addetti: <https://annuarioistatice.istat.it>, tavola 3.2.1.

⁵⁹ Delle 121.000 imprese esportatrici censite, quelle che hanno meno di cinquanta addetti sono quasi 108.000. Queste ultime sono responsabili di circa il 19% del valore totale delle esportazioni italiane. La fonte di questi dati è la tavola citata nella nota precedente.

⁶⁰ Visto che lo spunto per la riflessione condotta in queste pagine è offerta da una norma, l'art. 3, comma 2, primo periodo, della l. n. 218/1995, che riguarda il contenzioso con soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione, non è inutile ricordare che le esportazioni italiane che si indirizzano verso gli Stati membri dell'Unione europea (e gli Stati vincolati dalla citata convenzione di Lugano) sono pari, per valore, a circa il 57% del totale. In pratica, in termini di valore, almeno 4 operazioni di esportazione su 10 avvengono con partner commerciali extra-europei, con i quali dunque, in caso di contenzioso, la giurisdizione italiana dipende dai criteri a cui rinvia il citato art. 3.

⁶¹ G.U.C.E., L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.

formulazione dell'art. 62, a cui il legislatore non ha mai messo mano, meriterebbe di essere rivista alla luce delle particolarità dei pochi casi in cui la norma resta applicabile⁶².

L'inerzia della politica sul terreno del diritto internazionale privato non si esprime del resto solo nella mancanza di iniziative legislative. Sul piano delle relazioni internazionali, negli spazi lasciati liberi dall'azione esterna dell'Unione europea, il governo, risoluto fino all'eccesso quando si tratta di sancire certi disimpegni (emblematica la decisione di uscire dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile)⁶³, fatica a svolgere, in molti casi, anche attività di semplice manutenzione delle convenzioni esistenti, ad esempio denunciando quelle obsolete (come la convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita di beni mobili, che la giurisprudenza ormai non applica quasi più), o accettando – ove non vi siano ragioni per fare il contrario – l'adesione di nuovi Stati alle convenzioni multilaterali che prevedono un passaggio di questo genere. Colpisce, per esempio, che all'adesione dell'Albania e della Moldavia alla convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi⁶⁴ non abbia mai fatto seguito un'accettazione italiana, con la conseguenza che la convenzione non produce effetto fra l'Italia e tali paesi⁶⁵.

La giurisprudenza di legittimità, per quanto impegnata specie in tempi recenti a porre rimedio ad altre consolidate incertezze⁶⁶, e a cui sarebbe ingiusto non riconoscere la capacità di elaborare degli indirizzi ricostruttivi al tempo stesso limpidi e originali⁶⁷, non manca di esprimersi in qualche caso in decisioni che suscitano sorpresa, e che sarebbe poco definire non

⁶² V. al riguardo A. MALATESTA, *Riflessioni per una revisione della legge n. 218/1995 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali*, in *Un nuovo diritto internazionale privato*, a cura di C. Campiglio, Milano, 2019, p. 125 ss.

⁶³ Il protocollo istitutivo della Commissione, reso esecutivo in Italia con la l. 26 novembre 1957 n. 1296, è stato denunciato dall'Italia con effetto dal 2 ottobre 2014.

⁶⁴ Resa esecutiva con l. 10 giugno 1985, n. 301.

⁶⁵ Le ragioni della mancata accettazione sono forse da ricercarsi nel dubbio che l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione parti della convenzione possono nutrire circa l'esistenza di una competenza esterna esclusiva della stessa Unione a decidere sul seguito da dare alle adesioni a questa convenzione, per ragioni analoghe a quelle valutate in altro contesto dalla Corte di Giustizia nel parere 1/13 del 14 ottobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303. Sta di fatto che restano per ora prive di riscontro anche le ultime adesioni fatte da Stati terzi a una diversa convenzione che prevede un meccanismo di «bilateralizzazione» come quello ora descritto, e rispetto alla quale vari Stati membri dell'Unione hanno ritenuto di poter procedere in modo autonomo, senza preoccuparsi di interferire con i poteri dell'Unione. Il riferimento è alla convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero, attuata nell'ordinamento interno con la l. 24 ottobre 1980, n. 745. Le adesioni ancora non accettate sono quelle di Paraguay e El Salvador. È anche possibile, beninteso, che il governo abbia studiato l'eventualità di accettare tali adesioni e si sia risolto a non procedere.

⁶⁶ V. di recente, per esempio, Cass., 19 dicembre 2023, n. 35437, che ha definitivamente chiarito in base a quali disposizioni deve apprezzarsi il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione di minori.

⁶⁷ Un'illustrazione recente, in tema di efficacia delle decisioni straniere, è offerta da Cass., 16 settembre 2021, n. 25064, su cui v. P. FRANZINA, *Violation of Public Policy as a Ground for Non-Recognition of Foreign Judgments – The Case of Judgments Preceded by a Mareva-Type Freezing Order*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2022, p. 140 ss.

condivisibili. Capita di imbattersi, per esempio, in pronunce che contraddicono apertamente dei principi consolidatissimi della materia⁶⁸, o che – per l’omessa considerazione delle disposizioni pertinenti, che permetterebbero di pervenire in pochi e semplici passaggi a delle soluzioni piane e ragionevoli – si inerpicano in argomentazioni sofisticatissime e inutilmente creative⁶⁹.

Resta soprattutto la sensazione che, quando mancano appena pochi mesi al trentennale della l. n. 218/1995, alcune delle tecniche impiegate dalla riforma non sembrano essere state assimilate dai giudici, generando esitazioni e contraddizioni. Una delle tecniche mal comprese è proprio quella del rinvio «estensivo» alle fonti internazionali, che figura nell’art. 3 e in altre disposizioni, ossia la tecnica che consiste nel richiamare una certa fonte per disporre l’applicazione, sul piano interno, a fattispecie che quella fonte non regolerebbe per forza propria.

Particolarmente significativo da questo punto di vista è l’uso che la Cassazione fa dell’art. 42 della l. n. 218/1995, relativo alla protezione dei minori. La disposizione, anch’essa mai rivista

⁶⁸ Emblematica Sez. Un., 15 maggio 2018, n. 11849, dove si legge che criteri dell’art. 3 della l. n. 218/1995 definirebbero l’ambito della giurisdizione «soltanto nell’ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero», mentre non varrebbero «come limite alla giurisdizione nei confronti del cittadino italiano», nel senso che nei confronti di quest’ultimo, sembra dire la Corte, la giurisdizione italiana sussisterebbe sempre. L’abbandono del principio che la Corte ha in un certo senso fatto rivivere ha rappresentato una delle principali innovazioni della riforma realizzata con la l. n. 218/1995. È significativo, del resto, che per corroborare l’affermazione le Sezioni Unite abbiano richiamato un unico precedente, relativo a un caso deciso secondo le regole anteriori alla riforma. Si noti che in diverse altre pronunce la Suprema Corte si è mostrata perfettamente consapevole della novità: v. la già citata Cass., 21 ottobre 2009, n. 22239, e di recente Sez. Un., 4 luglio 2023, n. 18847, dove si afferma che l’art. 3, comma 1, della l. n. 218/1995, «abbandonato il previgente criterio della cittadinanza italiana del convenuto, attribuisce rilievo al fatto di trovarsi in Italia il domicilio o la residenza o, implicitamente, la sede per le persone giuridiche, o la presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio», notando che «[s]i è in tal modo privilegiato, ai fini della giurisdizione, il radicamento effettivo in Italia della persona del convenuto, sia esso cittadino o straniero, avuto riguardo ai rapporti giuridici che a lui o a lei fanno capo». Registrano il mutamento di principio, in altri contesti, anche: Sez. Un., 4 luglio 2016, n. 13569; Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26646, e Sez. Un., 20 novembre 2018, n. 29879. L’opposta posizione espressa nella decisione del 2018, citata all’inizio della nota, non è nondimeno rimasta isolata: a dispetto dei precedenti che attestano la novità introdotta dalla riforma del 1995, Cass., 3 gennaio 2024, n. 121, riafferma l’abrogato principio secondo cui la cittadinanza italiana del convenuto basta a determinare (addirittura «senza riserve», si legge nella motivazione) la sussistenza della giurisdizione italiana.

⁶⁹ Un’illustrazione particolarmente significativa si ha in Sez. Un., 19 ottobre 2022, n. 30903. Si trattava di un’azione tesa ad ottenere la condanna del padre di un minore al versamento di un assegno di mantenimento. Il convenuto contestava la sussistenza della giurisdizione italiana. La Suprema Corte, pur citando, anche se solo *en passant*, il solo testo normativo applicabile alla fattispecie – il regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (G.U.C.E., L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.), ritiene – senza spiegarne il perché – di non potersene servire (si può solo supporre che all’origine dell’equivoco vi fosse il fatto che la fattispecie presentava consistenti collegamenti con uno Stato estraneo all’Unione: una circostanza, questa, che è però del tutto priva di rilievo ai fini della applicabilità di quel regolamento). Le Sezioni Unite, non rinvenendo altre norme uniformi applicabili al caso, hanno allora colmato la lacuna nella quale credevano di essersi imbattute facendo applicazione (in via analogica, viene da pensare) dell’art. 37 della l. n. 218/1995, sulla giurisdizione in materia di filiazione.

dal legislatore, reca testualmente un rinvio alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. A quest'ultima è però succeduta nel frattempo la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, che vincola anche l'Italia, dal 1° gennaio 2016, e forma l'oggetto di un ordine di esecuzione dato con la l. 18 giugno 2015 n. 101. Ebbene, la Suprema Corte, a dispetto della legge indicata da ultimo (che pure si trova citata nei suoi provvedimenti), continua a ritenere di poter applicare la convenzione del 1996 solo attraverso il richiamo fatto dall'art. 42 alla convenzione del 1961, osservando che quest'ultima ne è stata ormai sostituita⁷⁰.

Questo modo di ragionare fa astrazione dei meccanismi che presiedono ai rapporti fra diritto interno e convenzioni internazionali, e soprattutto rende complicata un'operazione che di per sé sarebbe semplice. La convenzione del 1996, che in Italia si applica in virtù della citata legge di esecuzione, non certo grazie al rinvio disposto all'art. 42 della l. n. 218/1995, disciplina direttamente, senza bisogno d'altro (e senza intralci interni di sorta, come vuole l'art. 2 della stessa l. n. 218/1995), tutte le situazioni ricomprese nella sua sfera di applicazione. Rispetto a queste situazioni, l'art. 42 è di fatto divenuto inutile: il rinvio in essa previsto aveva una funzione estensiva che si giustificava in rapporto alla convenzione del 1961, ma a cui la convenzione del 1996 non lascia quasi più alcuno spazio. Insistere con l'art. 42 della l. n. 218/1995 equivale a non cogliere la funzione della l. n. 101/2015 e, con essa, il ruolo dell'art. 2 della l. n. 218/1995⁷¹. Sul piano pratico, questo approccio rischia di accreditare l'idea che la convenzione del 1996 valga in Italia solo perché ripresa dal diritto internazionale privato di fonte interna, e dunque «nazionalizzata»: un'idea, questa, manifestamente estranea alle intenzioni del legislatore (la l. n. 101/2015 dispone l'adattamento del l'ordinamento interno alla convenzione del 1996 tramite procedimento speciale, non ordinario), e foriera di letture «internistiche» della convenzione, là dove questa esige semmai un'interpretazione autonoma e uniforme.

La dottrina, dal canto suo, fatica a svolgere la funzione di supporto ai pratici e al legislatore che pure rientrerebbe fra i suoi compiti, complice anche la crisi che caratterizza da anni in Italia (in controtendenza rispetto a quanto accade in numerosi altri paesi) lo studio del diritto internazionale privato, nei corsi di laurea come sul terreno della ricerca.

Non è questa la sede per ragionare sulle misure che potrebbero contribuire a migliorare il quadro. Basti dire che le esperienze maturate in altri paesi in quest'ambito potrebbero costituire un'utile fonte di ispirazione anche per l'Italia. In alcuni paesi l'attenzione delle giurisdizioni superiori per il diritto internazionale privato si traduce in iniziative concrete di un certo interesse. In Francia, per esempio, la Cour de Cassation ha recentemente pubblicato uno

⁷⁰ Un esempio recente è offerto da Cass., 16 ottobre 2023, n. 28637.

⁷¹ P. FRANZINA, *Introduzione al diritto internazionale privato*, 2ª ed., Torino, 2023, p. 285 s.

studio sul trattamento del diritto internazionale privato ad opera di quella istanza, corredato da un'analisi comparativa su quanto avviene in altri paesi, che si estende per oltre cento pagine⁷². La stessa Corte, nel corso degli anni, ha sistematicamente integrato fra i suoi consiglieri, secondo un meccanismo per vari aspetti simile a quello previsto in Italia dalla l. 5 agosto 1998, n. 303, degli eminenti studiosi del diritto internazionale privato, fra cui Hugues Fulchiron e, di recente, Sabine Corneloup.

Più in generale, le esperienze straniere indicano come particolarmente utili le iniziative tese a dar vita stabilmente a occasioni di confronto fra gli attori (politici, giudiziari, forensi e accademici) della materia. Risponde a questa esigenza, in Germania, il Deutscher Rat für Internationales Privatrecht, dialogando con il Ministero Federale della Giustizia, e – in Francia – il Comité français de droit international privé, costituito per promuovere il dialogo fra giudici, pratici e studiosi.

L'Italia, considerata l'ampiezza e l'intensità delle relazioni che la sua società e la sua economia intrattengono con gli altri paesi, ha interesse a dotarsi di strumenti utili a far emergere rapidamente le criticità che interessano le norme di diritto internazionale privato, elaborare delle risposte condivise a tali criticità, accelerare la diffusione delle buone pratiche e lavorare al miglioramento del quadro attuale, prospettando soluzioni di cui il legislatore e i giudici possano tenere conto, secondo le prerogative a loro spettanti e nei termini propri del loro ufficio. Può trattarsi di occasioni di dialogo simili a quelle praticate altrove, o di nuova concezione. Appare importante, in ogni caso, che la loro messa a punto non venga ulteriormente ritardata.

Pietro Franzina
Ordinario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

⁷² *Le traitement du droit international privé à la Cour de cassation*, del 9 febbraio 2024, nel sito web della Corte, <https://www.courdecassation.fr>.